

COMUNE DI DORGALI

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO 01

LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO

ART. 01

LA COMUNITA'

01. L'ORDINAMENTO GIURIDICO GARANTISCE AI CITTADINI APPARTENENTI ALLA COMUNITA' DORGALESE, RESIDENTI NEI DUE CENTRI URBANI DI DORGALI E CALA GONONE, L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE, LIBERA E DEMOCRATICA, ALL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. NELLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA', GLI ORGANI DEL COMUNE ASSICURANO LA PROMOZIONE DEI VALORI ETNICI, CULTURALI, SOCIALI, ECONOMICI E POLITICI CHE COSTITUISCONO IL SUO PATRIMONIO DI STORIA E DI TRADIZIONI, OPERANDO AFFINCHÉ ESSO CONSERVI, NEL PROCESSO DI SVILUPPO E DI RINNOVAMENTO, I VALORI PIÙ QUALIFICANTI DELL'IDENTITÀ ORIGINARIA E GLI ELEMENTI DISTINTIVI PROPRI DELLA SOCIETÀ CIVILE CHE LA CARATTERIZZA.

03. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA AZIONE AL RISPETTO DEI DIRITTI DELLA PERSONA UMANA, SENZA DISTINZIONE DI SESSO, RAZZA, PROVENIENZA GEOGRAFICA, LINGUA E RELIGIONE. ASSUME, COME RISORSA E VALORE FONDAMENTALE DEI PIANI E DEI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE, LA FAMIGLIA NEI SUOI RAPPORTI CON LA SOCIETÀ E CON IL TERRITORIO.

04. IL COMUNE, IN COERENZA CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI CHE SANCISCONO IL RIPUDIO DELLA GUERRA COME MEZZO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI, LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI, DELLE LIBERTÀ DEMOCRATICHE E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, RICONOSCE NELLA PACE UN DIRITTO FONDAMENTALE DEGLI UOMINI E DEI POPOLI. AL FINE DI CONTRIBUIRE AL CONCRETO SVILUPPO DI TALI VALORI, PROMUOVE NELLA COMUNITA' LOCALE INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE, DI RICERCA, DI EDUCAZIONE E DI COOPERAZIONE.

05. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DELLA COMUNITA', GLI ORGANI DEL COMUNE CURANO, TUTELANO ED ACCRESCONO LE RISORSE AMBIENTALI- NATURALI, PAESAGGISTICHE ED ARCHEOLOGICHE DEL TERRITORIO. SI IMPEGNANO, IN PARTICOLARE, A REALIZZARE, IN COLLABORAZIONE CON I SOGGETTI INTERESSATI, LA COSTITUZIONE DEL PARCO MARINO E DEL PARCO DEL GENNARGENTU, QUALI STRUMENTI ESSENZIALI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DI UN TERRITORIO COMUNE A PIÙ COLLETTIVITÀ, AL FINE DI RENDERLO ACCESSIBILE EVITANDO IL RISCHIO DEL SUO DEGRADO E DI CONTRIBUIRE ALL'ELEVAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA VITA CIVILE, CULTURALE ED ECONOMICA DEI RESIDENTI. IL COMUNE ESCLUDE DAL PROPRIO TERRITORIO L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI OGNI GENERE NOCIVI ALLA SALUTE DELLE PERSONE E DANNOSI PER L'AMBIENTE.

06. LA COMUNITA' ESPRIME, ATTRAVERSO GLI ORGANI ELETTIVI CHE LA RAPPRESENTANO E LE FORME DI PROPOSTA,, PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE PREVISTE DALLO STATUTO E DALLA LEGGE, LE SCELTE CON CUI INDIVIDUA I PROPRI INTERESSI FONDAMENTALI ED INDIRIZZA L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CON LE QUALI IL COMUNE PERSEGUE IL CONSEGUIMENTO DI TALI FINALITÀ.

ART. 02

L'AUTONOMIA

01. LA COMUNITA' DORGALESE, PARTE INTEGRANTE DEL POPOLO SARDO, CUI SI RICONOSCE UNA PROPRIA IDENTITA' ETNO-STORICA, ETNO-CULTURALE, ETNO-LINGUISTICA, E' AUTONOMA. NELL'AMBITO DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI, DELLE NORME DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , D'ORA IN POI DENOMINATA " LEGGE FONDAMENTALE " E DELLE ALTRE LEGGI, LA TITOLARITA' DEL DIRITTO DI AUTONOMIA GUIDA E CARATTERIZZA, ATTRAVERSO LO STATUTO E I REGOLAMENTI, LA FORMAZIONE DELL'ORDINAMENTO GENERALE DEL COMUNE.

02. IL COMUNE DI DORGALI PROMUOVE, SOSTIENE E VALORIZZA, ANCHE FAVORENDO A TAL FINE I PROGETTI DI SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E LE SPECIFICHE ATTIVITA' CULTURALI, LA CONOSCENZA E LO SVILUPPO DEL PROPRIO PATRIMONIO STORICO, CULTURALE E LINGUISTICO. INFORMA LA PROPRIA AZIONE AMMINISTRATIVA AL PRINCIPIO DELLA PARI DIGNITA' E DEL PLURALISMO LINGUISTICO SANCITI DALLA COSTITUZIONE E A TAL FINE GARANTISCE AI CITTADINI IL LIBERO USO DELLA LINGUA SARDA NELLA SUA VARIANTE DORGALESE. GLI ATTI UFFICIALI DEL COMUNE SONO REDATTI IN LINGUA ITALIANA.

ART. 03

LO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO E' L'ATTO FONDAMENTALE CHE GARANTISCE E REGOLA L'ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA NORMATIVA ED ORGANIZZATIVA DEL COMUNE, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE FONDAMENTALE E DALL'ORDINAMENTO.

02. LO STATUTO, LIBERAMENTE FORMATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON IL CONCORSO DELLE RAPPRESENTANZE DELLA SOCIETA' CIVILE ORGANIZZATA NELLA COMUNITA', COSTITUISCE LA FONTE NORMATIVA CHE, ATTUANDO I PRINCIPI COSTITUZIONALI E LEGISLATIVI DELL'AUTONOMIA LOCALE, DETERMINA L'ORDINAMENTO GENERALE DEL COMUNE E NE INDIRIZZA E REGOLA I PROCEDIMENTI E GLI ATTI SECONDO IL PRINCIPIO DELLA LEGALITA'.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE ADEGUERA' I CONTENUTI DELLO STATUTO AL PROCESSO DI EVOLUZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE ASSICURANDO COSTANTE COERENZA FRA LA NORMATIVA STATUTARIA E LE CONDIZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CIVILI DELLA COMUNITA' RAPPRESENTATA.

CAPO 02

IL COMUNE

ART. 04

IL RUOLO

01. NELL'AMBITO DEI PRINCIPI ENUNCIATI DALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IN ARMONIA CON LE SUE LEGGI, IL COMUNE E' ENTE TERRITORIALE DOTATO AUTONOMIA POLITICA, NORMATIVA, AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA.

02. IL COMUNE ESERCITA I PROPRI POTERI PERSEGUENDO LE FINALITA' STABILITE DALLO STATUTO E SECONDO I PRINCIPI GENERALI AFFERMATI DALL'ORDINAMENTO.

03. COORDINA L'ATTIVITA' DEI PROPRI ORGANI NELLE FORME PIU' IDONEE PER

RECEPIRE, NEL LORO COMPLESSO, I BISOGNI E GLI INTERESSI GENERALI ESPRESSI DALLA COMUNITA' ED INDIRIZZA IL FUNZIONAMENTO DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE AFFINCHÉ PROVVEDA A SODDISFARLI.

04. ASSUME LE INIZIATIVE E PROMUOVE GLI INTERVENTI NECESSARI PER ASSICURARE PARI DIGNITA' AI CITTADINI E PER TUTELARNE I DIRITTI FONDAMENTALI, ISPIRANDO LA SUA AZIONE AI PRINCIPI DI EQUITÀ' E DI SOLIDARIETA', PER IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI E SOCIALI ESISTENTI NELLA COMUNITA'.

05. OPERA AL FINE DI SUPERARE LE DISCRIMINAZIONI DI FATTO ESISTENTI FRA I SESSI, FAVORENDO CON IDONEE AZIONI PROGRAMMATE L'INSTAURARSI DELLE CONDIZIONI DI PARI OPPORTUNITA' NEL LAVORO E DI PIENO ACCESSO AI DIRITTI DI CITTADINANZA SOCIALE.

06. PROMUOVE E SOSTIENE LE INIZIATIVE E GLI INTERVENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DI ALTRI SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLO SVILUPPO CIVILE, ECONOMICO E SOCIALE DEI CITTADINI.

07. ATTIVA E PARTECIPA A FORME DI COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE, PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI SOVRA E PLURICOMUNALI, CON IL FINE DI CONSEGUIRE PIU' ELEVATI LIVELLI DI EFFICIENZA EDI EFFICACIA NELLE GESTIONI, DI CONSENTIRE LA FRUIZIONE DELLE UTILITA' SOCIALI REALIZZATE AL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI CITTADINI, DI RENDERE ECONOMICO E PEREQUATO IL CONCORSO FINANZIARIO PER LE STESSE RICHIESTO.

08. AL FINE DI FAVORIRE EDI INCREMENTARE LO SCAMBIO DELLE ESPERIENZE E LA RECIPROCA CONOSCENZA DEI RISPETTIVI PATRIMONI CULTURALI, IL COMUNE PROMUOVE LA REALIZZAZIONE DI GEMELLAGGI CON ALTRI COMUNI ITALIANI O DELL'AREA COMUNITARIA.

09. PROMUOVE E PARTECIPA ALLA REALIZZAZIONE DI ACCORDI CON GLI ENTI LOCALI COMPRESI IN AMBITI TERRITORIALI CARATTERIZZATI DA COMUNI TRADIZIONI STORICHE E CULTURALI E DA VOCAZIONI TERRITORIALI, ECONOMICHE E SOCIALI OMOGENEE CHE, INTEGRANDO LA LORO AZIONE ATTRAVERSO IL CONFRONTO ED IL COORDINAMENTO DEI RISPETTIVI PROGRAMMI, RENDANO ARMONICO IL PROCESSO COMPLESSIVO DI SVILUPPO.

10. IL COMUNE RICONOSCE CHE L'APPORTO DEI SINGOLI CITTADINI, DELLE FAMIGLIE E DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE OPERANTI SUL TERRITORIO SENZA FINE DI LUCRO, CON FINALITA' SOCIALI NEL CAMPO DEL SERVIZIO ALLA PERSONA NONCHE' PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE DEL COMUNE E DI TUTTI I CITTADINI, E' ELEMENTO FONDAMENTALE PER LE POLITICHE LOCALI.

ART. 05

LE FUNZIONI

01. IL COMUNE, ISTITUZIONE AUTONOMA ENTRO L'UNITA' DELLA REPUBBLICA, E' L'ENTE CHE CURA E RAPPRESENTA GLI INTERESSI GENERALI DELLA COMUNITA', CON ESCLUSIONE DI QUELLI CHE LA COSTITUZIONE E LA LEGGE ATTRIBUISCONO AD ALTRI SOGGETTI.

02. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LA SUA POPOLAZIONE E IL SUO TERRITORIO, SALVO QUELLE ESCLUSE DALLE NORME RICHIAMATE NEL PRECEDENTE COMMA. HANNO CARATTERE PRIMARIO, PER LA LORO IMPORTANZA, LE FUNZIONI RELATIVE AI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO E

DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

03. LE FUNZIONI PROPRIE, DELLE QUALI IL COMUNE HA PIENA TITOLARITA', SONO ESERCITATE SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI; QUELLE CHE ESTENDONO I LORO EFFETTI AD ALTRE COMUNITA', IN CONFORMITA' AGLI ACCORDI ED ISTITUTI CHE ORGANIZZANO E REGOLANO I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LE STESSE.

04. IL COMUNE ADEMPIE AI COMPITI ED ESERCITA LE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE ALLO STESSO ATTRIBUITE DALLA LEGGE, ASSICURANDO NEL MODO PIU' IDONEO LA FRUIZIONE DEI RELATIVI SERVIZI DA PARTE DEI PROPRI CITTADINI.

05. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLA REGIONE PER SODDISFARE LE ESIGENZE ED INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', ADOTTANDO LE MODALITA' PREVISTE DAL SUO ORDINAMENTO, NEL RISPETTO DELLE NORME STABILITE, PER QUESTI INTERVENTI, DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE. LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE POSSONO ESSERE ESERCITATE SOLO DOPO CHE SIANO STATE ASSICURATE AL COMUNE LE RISORSE NECESSARIE.

ART. 06

L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

01. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DEVE ESSERE INFORMATATA AI PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA, DELL'IMPARZIALITA' E DELLA TRASPARENZA DELLE DECISIONI E DEGLI ATTI, DELLA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEL DECENTRAMENTO.

02. LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA COSTITUISCONO OBIETTIVO PRIMARIO DEGLI ORGANI ELETTIVI E DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA; I RISULTATI CONSEGUITI SONO PERIODICAMENTE CERTIFICATI DAL CONSIGLIO COMUNALE E RESI NOTI AI CITTADINI.

03. APPOSITE NORME DEL PRESENTE STATUTO E DEI REGOLAMENTI ATTUANO LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE 07.08.1990 , N. 241 , GARANTENDO AI CITTADINI INTERESSATI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

ART. 07

01. IL COMUNE DI DORGALI E' COSTITUITO DALLE DUE COMUNITA' RESIDENTI NEL SUO TERRITORIO, INDICATO CON APPOSITO TRATTEGGIO SULLA PLANIMETRIA ALLEGATA.

02. IL COMUNE HA SEDE NEL PALAZZO MUNICIPALE DI CORSO UMBERTO.

03. LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE E IN CASI ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA SEDE.

04. IL COMUNE DI DORGALI HA COME SEGNO DISTINTIVO LO STEMMA STORICO AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: " E' COMPOSTO DA UN NASTRO A SFONDO AZZURRO CON LA SCRITTA DORGALI. QUESTO NASTRO E' SORMONTATO DA DUE RAMI, QUELLO ALLA SINISTRA DI ULIVO E QUELLO A DESTRA DI QUERCIA, INCROCIATI E LEGATI SOTTO LA BASE DELLO SCUDO RACCHIUSO TRA DI ESSI. NELLO SCUDO, A SFONDO GRIGIO, E' RAPPRESENTATO UN ALBERO CHE SI ELEVA SU TRE MASSI STILIZZATI, DI CUI I DUE LATERALI PIU' PICCOLI E ROTONDI, QUELLO CENTRALE PIU' LUNGO E STRETTO.

L'ALBERO E' SORMONTATO DA TRE STELLE AZZURRE. SIA I RAMI CHE LO SCUDO SONO SORMONTATI DA UNA CORONA A FORMA DI TORRE MERLATA, A SUA VOLTA SORMONTATA DALLA SCRITTA COMUNE DI " .

05. IL COMUNE FA USO DEL PROPRIO GONFALONE IN OCCASIONE DI CERIMONIE UFFICIALI E IN ALTRE PARTICOLARI CIRCOSTANZE SECONDO LE MODALITA' FISSATE CON REGOLAMENTO.

CAPO 03

LA POTESTA' REGOLAMENTARE

ART. 08

I REGOLAMENTI COMUNALI

01. I REGOLAMENTI COSTITUISCONO ATTI FONDAMENTALI DEL COMUNE, FORMATI ED APPROVATI DAL CONSIGLIO, AL QUALE SPETTA LA COMPETENZA ESCLUSIVA DI MODIFICARLI ED ABROGARLI.

02. LA POTESTA' REGOLAMENTARE E' ESERCITATA SECONDO I PRINCIPI E LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLO STATUTO. PER REALIZZARE L'UNITARIETA' E LA ARMONIA DELL'ORDINAMENTO AUTONOMO COMUNALE, LE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI SONO COORDINATE FRA LORO SECONDO I CRITERI FISSATI DALLO STATUTO.

03. I REGOLAMENTI, DOPO IL FAVOREVOLE ESAME DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO, SONO PUBBLICATI PER QUINDICI GIORNI ALL'ALBO COMUNALE ED ENTRANO IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALL'ULTIMO DI PUBBLICAZIONE.

CAPO 04

LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

ART. 09

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

01. IL COMUNE, PER REALIZZARE LE PROPRIE FINALITA', ADOTTA NELL'AZIONE DI GOVERNO IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE ED INDIRIZZA L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE SECONDO CRITERI IDONEI A REALIZZARLO, ASSICURANDO ALLA STESSA I MEZZI ALL'UOPO NECESSARI.

02. CONCORRE, QUALE SOGGETTO DELLA PROGRAMMAZIONE, ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI E NEI PIANI DELLO

STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE, PER QUANTO DI SUA SPECIFICA COMPETENZA, ALLA LORO ATTUAZIONE.

03. PARTECIPA, CON PROPRIE PROPOSTE, ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE E CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI PLURIENNALI E DEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO, SECONDO LE NORME DELLA LEGGE REGIONALE.

04. NELL'ESERCIZIO DIRETTO DELLE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E NEL CONCORSO ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE, IL COMUNE PERSEGUE LA VALORIZZAZIONE DELLE VOCAZIONI CIVILE, ECONOMICA E SOCIALE DELLA PROPRIA COMUNITA' E LA TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI E NATURALI DEL SUO TERRITORIO.

05. CONFORMEMENTE ALLE TRADIZIONI STORICHE E CULTURALI DELLA COMUNITA' E PER VALORIZZARNE LE CAPACITA' REALIZZATRICI, INDIVIDUA NELL'AGRICOLTURA, NELL'ALLEVAMENTO, NELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

ARTIGIANALE, NEL TURISMO, NELLA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, I SETTORI SUI QUALI INDIRIZZARE SPECIFICI INTERVENTI. ASSUME L'ISTRUZIONE SCOLASTICA, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, LA CULTURA E LO SPORT QUALI STRUMENTI DI PROMOZIONE, DI PARTECIPAZIONE E DI SOCIALIZZAZIONE DEI CITTADINI E IN PARTICOLARE DEI GIOVANI. ASSICURA, ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI, LA SODDISFAZIONE DELLE ESIGENZE PRIMARIE DELLE SINGOLE PERSONE FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' DORGALESE. PER IL CONSEGUIMENTO DI QUESTE FINALITA', IL COMUNE GARANTISCE UN'EQUA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE.

06. LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO ED OGNI ALTRA IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE, GENERALE E DI SETTORE, CON EFFETTI ESTESI ALLA COMUNITA' ED AL DI FUORI DI ESSA OD ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNA, APPARTENGONO ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 02

GLI ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO 01

ORDINAMENTO

ART. 10

NORME GENERALI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

02. SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA DEMOCRATICA DELLA COMUNITA' E LA REALIZZAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO NELL'AMBITO DELLA LEGGE.

03. LA LEGGE E LO STATUTO REGOLANO L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI ED I RAPPORTI FRA GLI ORGANI ELETTIVI, PER REALIZZARE UNA EFFICIENTE ED EFFICACE FORMA DI GOVERNO DELLA COLLETTIVITA' COMUNALE.

CAPO 02

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 11

RUOLO E COMPETENZE GENERALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO CHE ESPRIME ED ESERCITA LA RAPPRESENTANZA DIRETTA DELLA COMUNITA', DALLA QUALE E' ELETTO.

02. SPETTA AL CONSIGLIO DI INDIVIDUARE ED INTERPRETARE GLI INTERESSI GENERALI DELLA COMUNITA' E DI STABILIRE, IN RELAZIONE AD ESSI, GLI INDIRIZZI CHE GUIDANO E COORDINANO LE ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE OPERATIVA, ESERCITANDO SULLE STESSE IL CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO PER ASSICURARE CHE L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE CONSEGUA GLI OBIETTIVI STABILITI CON GLI ATTI FONDAMENTALI E NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI, IL CONSIGLIO PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE. LE ATTRIBUZIONI GENERALI DEL CONSIGLIO QUALE ORGANO DI INDIRIZZO E

DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO SONO ESERCITATE SU TUTTE LE ATTIVITA' DEL COMUNE, NELLE FORME PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO.

04. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA FINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO L'INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 12

FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DEFINISCE ED ESPRIME I PROPRI INDIRIZZI POLITICO AMMINISTRATIVI, SECONDO I PRINCIPI AFFERMATI DAL PRESENTE STATUTO, STABILENDO LA PROGRAMMAZIONE GENERALE DELL'ENTE ED ADOTTANDO GLI ATTI FONDAMENTALI CHE NE GUIDANO OPERATIVAMENTE L'ATTIVITA', CON PARTICOLARE RIGUARDO:

- A) AGLI ATTI CHE DETERMINANO IL QUADRO ISTITUZIONALE COMUNALE, COMPRENDETE I REGOLAMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI E DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, GLI ORDINAMENTI DEL DECENTRAMENTO, GLI ORGANISMI COSTITUITI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI, LE FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI;
- B) AGLI ATTI CHE COSTITUISCONO L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO COMUNALE, QUALI I REGOLAMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, LA DISCIPLINA DEI TRIBUTI E DELLE TARIFFE;
- C) AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ANNUALE E PLURIENNALE, AI BILANCI, AI PROGRAMMI OPERATIVI DEGLI INTERVENTI E PROGETTI CHE COSTITUISCONO I PIANI DI INVESTIMENTO; AGLI ATTI CHE INCIDONO SULLA CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ED ALLA DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA SUA UTILIZZAZIONE E GESTIONE;
- D) AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED ECONOMICA GENERALE ED A QUELLI DI PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA;
- E) AGLI INDIRIZZI RIVOLTI ALLE AZIENDE SPECIALI ED AGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA.

02. IL CONSIGLIO PUO' STABILIRE, CON GLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI, I CRITERI GUIDA PER LA LORO CONCRETA ATTUAZIONE ED ADOTTARE RISOLUZIONI PER PROMUOVERE, INDIRIZZARE, SOLLECITARE L'ATTIVITA' DEGLI ALTRI ORGANI ELETTIVI E L'OPERATO DELL'ORGANIZZAZIONE, PER L'ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO APPROVATO CON L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

03. IL CONSIGLIO PUO' ESPRIMERE DIRETTIVE PER L'ADOZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA DI PROVVEDIMENTI DEI QUALI I REVISORI DEI CONTI ABBIANO SEGNALATO LA NECESSITA' PER ESIGENZE DI CARATTERE FINANZIARIO E PATRIMONIALE, CONCERNENTI L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE ECONOMICA DELLE ATTIVITA' COMUNALI.

04. IL CONSIGLIO PUO' ESPRIMERE, ALL'ATTO DELLA NOMINA ED IN OGNI ALTRA OCCASIONE NELLA QUALE NE RAVVISI LA NECESSITA', INDIRIZZI PER ORIENTARE L'AZIONE DEI RAPPRESENTANTI NOMINATIVI IN ENTI, AZIENDE, ORGANISMI SOCIETARI ED ASSOCIATIVI, SECONDO I PROGRAMMI GENERALI DI POLITICA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

05. IL CONSIGLIO PUO' ADOTTARE RISOLUZIONI, MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO PER ESPRIMERE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA PLURALITA' DI OPINIONE, LA SENSIBILITA' E GLI ORIENTAMENTI NELLO STESSO PRESENTI SU TEMI ED AVVENIMENTI DI CARATTERE POLITICO, SOCIALE, ECONOMICO, CULTURALE, ED INTERPRETARE, CON TALI ATTI, LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AGLI EVENTI CHE INTERESSANO LA COMUNITA' NAZIONALE.

ART. 13

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO CON LE MODALITA' STABILITE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI, PER LE ATTIVITA':

A) DEGLI ORGANI E DELL'ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE;
B) DELLE ISTITUZIONI, AZIENDE SPECIALI, GESTIONI CONVENZIONATE E COORDINATE, CONSORZI, SOCIETA' CHE HANNO PER FINE L'ESERCIZIO DI SERVIZI PUBBLICI E LA REALIZZAZIONE DI OPERE, PROGETTI, INTERVENTI, EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE OD ALLE QUALI LO STESSO PARTECIPA CON ALTRI SOGGETTI.

02. NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI CUI AL PUNTO B) DEL PRECEDENTE COMMA, L'ATTIVITA' DI CONTROLLO E' ESERCITATA NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE E DAGLI ORDINAMENTI DI CIASCUNO DI ESSI.

03. IL CONSIGLIO VERIFICA, CON LE MODALITA' CHE SARANNO STABILITE DAL REGOLAMENTO, LA COERENZA DELL'ATTIVITA' DEI SOGGETTI ED ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRIMO COMMA CON GLI INDIRIZZI GENERALI DALLO STESSO ESPRESSE E CON GLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI, PER ACCERTARE CHE L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITA' PERSEGUA I PRINCIPI AFFERMATI DALLO STATUTO E LA PROGRAMMAZIONE GENERALE ADOTTATA.

04. LA VIGILANZA SULLA GESTIONE DELLE AZIENDE SPECIALI E DEGLI ALTRI ENTI ED ORGANISMI DI CUI AL PUNTO B) DEL PRIMO COMMA E' ESERCITATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, A MEZZO DEL SINDACO E CON LA COLLABORAZIONE DELLA GIUNTA, SECONDO LE NORME STABILITE DAI LORO ORDINAMENTI E DAL REGOLAMENTO COMUNALE.

05. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ADEMPIE ALLE FUNZIONI ALLO STESSO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, SECONDO LE MODALITA' APPRESSO INDICATE:

A) SEGNALANDO AL CONSIGLIO, IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, I CONTENUTI DELLO STESSO MERITEVOLI DI PARTICOLARE ESAME;

B) SEGNALANDO ASPETTI E SITUAZIONI DELLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA CORRENTE CAPACI DI INCIDERE NEGATIVAMENTE SUL RISULTATO DELLO ESERCIZIO;

C) SOTTOPONENDO LE PROPRIE VALUTAZIONI SUI RISULTATI DEL CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE E FORMULANDO IN BASE AD ESSI EVENTUALI PROPOSTE;

D) PARTECIPANDO COLLEGIALMENTE, CON FUNZIONI DI RELAZIONE E CONSULTE, ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE RELATIVE

ALL' APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO E, NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE, TUTTE LE VOLTE CHE LO STESSO SARA' INVITATO DAL SINDACO, PER RIFERIRE O DARE PARERI CONSULTIVI SU PARTICOLARI ARGOMENTI.

ART. 14

GLI ATTI FONDAMENTALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE HA COMPETENZA ESCLUSIVA PER L' ADOZIONE DEGLI ATTI STABILITI DAL SECONDO COMMA DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE N. 142 DEL 08.06.1990 , ATTRAVERSO I QUALI ESERCITA LE FUNZIONI FONDAMENTALI PER L' ORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' E DETERMINA GLI INDIRIZZI DELLA POLITICA AMMINISTRATIVA DELL' ENTE.

02. SONO INOLTRE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ALLO STESSO ATTRIBUITI SIA DA ALTRE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE FONDAMENTALE, SIA EMANATE CON LEGGI AD ESSA SUCCESSIVE, NONCHE' QUELLI RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI COMUNALI ED ALLA LORO SURROGAZIONE.

ART. 15

LE NOMINE DI RAPPRESENTANTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI NEGLI ORGANI DI ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL' AMBITO DEL COMUNE, OVVERO DA ESSI DIPENDENTI E CONTROLLATI.

02. NEI CASI IN CUI E' PREVISTO CHE DI UN ORGANO, COLLEGIO O COMMISSIONE DEVE FAR PARTE UN CONSIGLIERE COMUNALE, QUESTI E' SEMPRE NOMINATO O DESIGNATO DAL CONSIGLIO. SI APPLICA AI NOMINATI QUANTO DISPONE L' ARTT. 05 DELLA LEGGE 23.04.1981 , N. 154 .

03. LE CANDIDATURE DI PERSONE ESTRANEE AL CONSIGLIO COMUNALE, PROPOSTE PER LE NOMINE DI CUI AL PRIMO COMMA, SONO PRESENTATE AL SINDACO DAI GRUPPI CONSILIARI, NEI CASI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLE NOMINE DI CUI AI PRECEDENTI COMMA IN SEDUTA PUBBLICA E CON VOTAZIONE A SCHEDA SEGRETA, OSSERVANDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO QUANDO SIA PREVISTA LA PRESENZA DELLA MINORANZA NELLE RAPPRESENTANZE DA ELEGGERE.

05. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LA NOMINA DI SUA COMPETENZA ENTRO 45 GIORNI DALL' ELEZIONE DELLA GIUNTA, O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO O, COMUNQUE, ENTRO 60 GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE DELLA PROPOSTA ALLO ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA DELL' ULTIMO DEI TERMINI SUDDETTI, SENTITI I CAPI GRUPPO CONSILIARI, PROVVEDE ALLE NOMINE CON SUO ATTO, COMUNICATO AL CONSIGLIO ALLA PRIMA ADUNANZA.

06. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI DIPENDENTI CESSANO DALLA CARICA NEL CASO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, CON LE MODALITA' STABILITE DAL SUCCESSIVO ARTT. 69 .

07. LA REVOCA DI AMMINISTRATORI DI AZIENDE SPECIALI EDI ISTITUZIONI PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, CON LE MODALITA' DI CUI AL SECONDO COMMA DELL' ARTT. 69 .

ART. 16

PREROGATIVE E COMPITI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA ALL' ATTO DELLA LORO PROCLAMAZIONE, OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO LA COMUNITA' ED ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO, CON PIENA LIBERTA' DI OPINIONE E DI VOTO. SONO RESPONSABILI DEI VOTI CHE ESPRIMONO SUI PROVVEDIMENTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO.

03. SONO ESENTI DA RESPONSABILITA' I CONSIGLIERI CHE NON HANNO PRESO PARTE ALLA VOTAZIONE, ASTENENDOSI, OD ABBIANO ESPRESSO VOTO CONTRARIO AD UNA PROPOSTA, ED ABBIANO ESPRESSAMENTE RICHIESTO CHE LA LORO POSIZIONE SIA REGISTRATA A VERBALE.

04. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE, CON LA PROCEDURA STABILITA DAL REGOLAMENTO, HA DIRITTO DI:

- ESERCITARE L' INIZIATIVA PER TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI SOTTOPOSTI ALLA COMPETENZA DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO;
- PRESENTARE ALL' ESAME DEL CONSIGLIO INTERROGAZIONI, MOZIONI E PROPOSTE DI RISOLUZIONI.

05. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, HA DIRITTO DI OTTENERE:

- DAGLI UFFICI DEL COMUNE, DALLE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI DALLO STESSO, TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL' ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO;
- DAL SEGRETARIO COMUNALE E DALLA DIREZIONE DELLE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI DAL COMUNE, COPIE DI ATTI E DOCUMENTI CHE RISULTANO NECESSARI PER L' ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO, IN ESENZIONE DI SPESA. IL CONSIGLIERE HA L' OBBLIGO DI OSSERVARE IL SEGRETO SULLE NOTIZIE ED ATTI RICEVUTI, NEI CASI SPECIFICAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE.

06. LE DIMISSIONI DALLA CARICA SONO PRESENTATE DAI CONSIGLIERI AL SINDACO, PER ISCRITTO. SONO COMPRESSE NELL' ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO, ALLA QUALE SONO COMUNICATE. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA IMMEDIATA SURROGAZIONE.

07. IL CONSIGLIERE CHE PER MOTIVI PERSONALI, DI PARENTELA, PROFESSIONALI O DI ALTRA NATURA ABBIA INTERESSE AD UNA DELIBERAZIONE, DEVE ASSENTARSI DALL' ADUNANZA PER LA DURATA DEL DIBATTITO E DELLA VOTAZIONE SULLA STESSA, RICHIEDENDO CHE SIA FATTO CONSTARE A VERBALE. IL REGOLAMENTO DEFINISCE I CASI NEI QUALI PUO' CONSIDERARSI SUSSISTENTE IL CONFLITTO DI INTERESSI.

08. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI LORO ATTRIBUITI, FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.

09. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE CHE NELLA ELEZIONE A TALE CARICA HA CONSEGUITO LA CIFRA ELETTORALE PIU' ALTA, COSTITUITA DALLA SOMMA DEI VOTI DI LISTA E DEI VOTI DI PREFERENZA. IL

CONSIGLIERE ANZIANO ESERCITA LE FUNZIONI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO. NELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA TALI FUNZIONI IL CONSIGLIERE CHE, FRA I PRESENTI, RISULTA " ANZIANO " SECONDO I REQUISITI SOPRA PRECISATI.

10. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, ASSICURA L'ASSISTENZA AGLI AMMINISTRATORI, CUI SONO ASSEGNATE LE PREROGATIVE DI CUI ALL' ARTT. 23 DELLA L. 816/1985 , CHE CONSENTE LA STIPULA DI POLIZZE ASSICURATIVE CONTRO I RISCHI CONSEGUENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

ART. 17

I GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

01. I CONSIGLIERI ELETTI NELLA MEDESIMA LISTA IN NUMERO NON INFERIORE A DUE, FORMANO UN GRUPPO CONSILIARE. NEL CASO IN CUI, DI UNA LISTA, SIA STATO ELETTO UN SOLO CONSIGLIERE, IL REGOLAMENTO PREVEDE ADEGUATE FORME DI TUTELA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO CONSILIARE.

02. CIASCUN GRUPPO COMUNICA AL SINDACO IL NOME DEL CAPO GRUPPO ENTRO 10 GIORNI DOPO LA PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO NEO-ELETTO.

03. LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO E' L'ORGANO CONSULTIVO DEL SINDACO NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PRESIDENTE DELLE ADUNANZE CONSILIARI; CONCORRE ALLA PROGRAMMAZIONE E CALENDARIZZAZIONE DELLE RIUNIONI E AD ASSICURARE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO NEL MODO MIGLIORE. HA FUNZIONI DI COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL REGOLAMENTO DEFINISCE LE ALTRE COMPETENZE DELLA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO, LE NORME PER IL SUO FUNZIONAMENTO ED I RAPPORTI CON IL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E LA GIUNTA COMUNALE.

ART. 18

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE COSTITUISCE, AL SUO INTERNO, COMMISSIONI PERMANENTI. IL NUMERO DI ESSE, LA LORO COMPOSIZIONE, LE LORO COMPETENZE, I COMPONENTI, IL TERMINE PER LA LORO COSTITUZIONE SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO E DALLE SPECIFICHE NORME DI LEGGE.

02. IL SINDACO ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, CHE VIENE EFFETTUATA CON VOTAZIONE IN FORMA PALESE.

03. IL PRESIDENTE DI CIASCUNA COMMISSIONE E' ELETTO DALLA STESSA, NEL PROPRIO SENSO, CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

04. IL SINDACO, GLI ASSESSORI NONCHE' I CONSIGLIERI CHE NON FANNO PARTE DELLE COMMISSIONI POSSONO ESSERE INVITATI ALLE RIUNIONI SENZA DIRITTO DI VOTO.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA ALTRESI' L'ORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI ED ASSICURA NELLE FORME PIU' IDONEE LA PUBBLICITA' DEI LAVORI E DEGLI ATTI.

ART. 19

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

01. LE NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO, SECONDO QUANTO DISPONE IL PRESENTE STATUTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO E PRESIDUTO DAL SINDACO O DAL SUO SOSTITUTO, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO. FINO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E NEL CASO DI DIMISSIONI O DECADENZA DELLO STESSO, LA GIUNTA ED IL SINDACO RESTANO IN CARICA FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI. LA COMPETENZA DEL CONSIGLIERE ANZIANO A PRESIDERE IL CONSIGLIO E' CIRCOSCRITTA ALLA SEDUTA DI CONVALIDA DEGLI ELETTI EA QUELLE SUCCESSIVE NECESSARIE PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI.

03. IL REGOLAMENTO PREVEDE CHE, A CADENZE PREFISSATE E PER NON PIU' DI UN'ORA DALL'INIZIO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL SINDACO O GLI ASSESSORI COMPETENTI RISPONDONO A PRECISI QUESITI, RELATIVI ALLA ATTIVITA' DEGLI ORGANI E DEI SERVIZI COMUNALI, POSTI DAI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI. DETTO QUESITI DEBONO ESSERE PRESENTATI PER ISCRITTO ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA CONSILIARE. SUL MERITO DEI QUESITI E DELLE RISPOSTE NON E' CONSENTITO IL DIBATTITO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO IN SEDUTA ORDINARIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, E CON LA PROCEDURA PREVISTA DAGLI ARTT. 125 , 127 E 289 DEL R.D. 04.02.1915 , N. 148 . IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SEDUTA STRAORDINARIA UNA SOLA VOLTA L'ANNO, PER PROGRAMMARE I LAVORI DEL CONSIGLIO E INDIVIDUARE LE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, INTENDENDOSI LE ALTRE SESSIONI ORDINARIE, DATA LA DISPONIBILITA' DELLO ORGANO COEVA ALLE SUE FUNZIONI DI GOVERNO.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO IN SEDUTA STRAORDINARIA QUANDO SIA RICHIESTO DALLA GIUNTA O DA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI. L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATA ENTRO VENTI GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO D'URGENZA, NEI MODI E TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, QUANDO L'URGENZA SIA DETERMINATA DA MOTIVI RILEVANTI ED INDILAZIONABILI E SIA ASSICURATA LA TEMPESTIVA CONOSCENZA DA PARTE DEI CONSIGLIERI DEGLI ATTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

07. OGNI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE S'INTENDE APPROVATA QUANDO HA OTTENUTO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI. FANNO ECCEZIONE LE DELIBERAZIONI PER LE QUALI LA LEGGE OD IL PRESENTA STATUTO PRESCRIVONO ESPRESSAMENTE, PER L'APPROVAZIONE, MAGGIORANZE SPECIALI DI VOTANTI.

08. LE VOTAZIONI SONO EFFETTUATE, DI NORMA, CON VOTO PALESE. LE VOTAZIONI CON VOTO SEGRETO SONO LIMITATE AI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, NEL QUALE SONO STABILITE LE MODALITA' PER TUTTE LE VOTAZIONI.

09. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI NEI QUALI, SECONDO IL REGOLAMENTO, ESSE DEVONO ESSERE SEGRETE.

10. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE O UN SUO SOSTITUTO, COADIUVATO DAL FUNZIONARIO PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEL VERBALE.

ART. 20

COMMISSIONI SPECIALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' NOMINARE, NEL SUO SENO, COMMISSIONI SPECIALI, PER LO STUDIO, LA VALUTAZIONE E L'IMPOSTAZIONE DI INTERVENTI, PROGETTI E PIANI DI PARTICOLARE RILEVANZA, CHE NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ORDINARIA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI. NEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA VIENE DESIGNATO IL COORDINATORE, STABILITO L'OGGETTO DELL'INCARICO ED IL TERMINE ENTRO IL QUALE LA COMMISSIONE DEVE RIFERIRE AL CONSIGLIO.

02. SU PROPOSTA DEL SINDACO O SU ISTANZA SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN GRUPPO CONSILIARE, IL CONSIGLIO PUO' COSTITUIRE

- NEL SUO SENO - COMMISSIONI SPECIALI INCARICATE DI EFFETTUARE ACCERTAMENTI SU FATTI, ATTI, PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI TENUTI DAI COMPONENTI DEGLI ORGANI ELETTIVI E DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI COMUNALI. DELLA COMMISSIONE FANNO PARTE I RAPPRESENTANTI DI TUTTI I GRUPPI. NEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA VIENE DESIGNATO IL COORDINATORE, PRECISATO L'AMBITO DEL- L'INCHIESTA DELLA QUALE LA COMMISSIONE E' INCARICATA ED I TERMINI PER CONCLUDERLA E RIFERIRE AL CONSIGLIO. LA COMMISSIONE HA TUTTI I POTERI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 03

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 21

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA CONVOCA E LA PRESIEDE E DA SEI ASSESSORI, CON LUI ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CHE CONTIENE LE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE CHE ESSA SI PROPONE DI SEGUIRE NELL'ESERCIZIO DEL SUO MANDATO.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE NEL SUO SENO, SALVO QUANTO STABILITO DAL SUCCESSIVO COMMA.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ELEGGERE AD ASSESSORE FINO AD UN MASSIMO DEL 50% DEL NUMERO DI CUI AL COMMA 01 , CITTADINI PRESCELTI AL DI FUORI DEI SUOI COMPONENTI, ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE ED IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

04. GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI SONO COMPRESI NELLA LISTA DEI CANDIDATI CONTENUTA NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO ED IN ALLEGATO ALLO

STESSO SONO ILLUSTRATE DOCUMENTATE LE PARTICOLARI QUALIFICAZIONI COMPETENZE ED ESPERIENZE TECNICO-AMMINISTRATIVE CHE MOTIVANO LA CANDIDATURA. NON PUO' ESSERE NOMINATO ASSESSORE NON CONSIGLIERE CHI ABBA CONCORSO COME CANDIDATO ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO

COMUNALE IN CARICA.

ART. 22

ELEZIONE

01. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA, DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVE PERVENIRE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA RIUNIONE.

03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA

O SONO STATE PRESENTATE LE DIMISSIONI. ENTRO IL TERMINE PREDETTO DEVONO ESSERE TENUTE, OVE NECESSARIE, LE TRE RIUNIONI PREVISTE DALLA LEGGE, FRA LE QUALI INTERCORRE UN PERIODO MINIMO DI ALMENO CINQUE GIORNI.

04. L'ELEZIONE VIENE EFFETTUATA CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONTENENTE LE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE E LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE. IL DOCUMENTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, E' DEPOSITATO ENTRO IL QUINTO GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELL'ADUNANZA PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE, AFFINCHÉ TUTTI I CONSIGLIERI POSSANO PRENDERNE PREVENTIVA VISIONE.

05. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA', RELATIVE ALLE RIUNIONI SUDDETTE, CHE NON SONO DISCIPLINATE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 23

RUOLO E COMPETENZE GENERALI

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO CHE COMPIE TUTTI GLI ATTI D'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO ALLA COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI.

02. LA GIUNTA ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON GLI ATTI FONDAMENTALI DALLO STESSO APPROVATI E COORDINA LA PROPRIA ATTIVITA' CON GLI ORIENTAMENTI DI POLITICA AMMINISTRATIVA AI QUALI SI ISPIRA L'AZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LA GIUNTA ESERCITA ATTIVITA' D'INIZIATIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, SOTTOPONENDO ALLO STESSO PROPOSTE, FORMALMENTE REDATTE ED ISTRUITE, PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI CHE APPARTENGONO ALLA SUA COMPETENZA.

04. LA GIUNTA ASSUME ANALOGA ATTIVITA' DI INIZIATIVA E DI RACCORDO CON GLI ORGANI E GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.

05. LA GIUNTA PERSEGUE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE DI AMMINISTRAZIONE ED ATTRAVERSO L'INIZIATIVA PROPOSITIVA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO, LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROPOSTO NEL DOCUMENTO IN BASE AL QUALE E' STATA COSTITUITA.

06. LA GIUNTA RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULL'ATTIVITA' DALLA

STESSA SVOLTA, SUI RISULTATI OTTENUTI E SULLO STATO DI
ATTUAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE, DEL PROGRAMMA DELLE OPERE
PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI.

ART. 24

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA SUA
COMPETENZA DALLA LEGGE E DALLO STATUTO IN FORMA COLLEGIALE, CON LE
MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO. PER LA VALIDITA' DELLE SUE
ADUNANZE E' NECESSARIA LA PRESENZA DELLA META' DEI SUOI COMPONENTI,
ARROTONDATA ALL'UNITA' SUPERIORE.

02. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO, CHE FISSA LA DATA DELLA
RIUNIONE E L'ORDINE DEL GIORNO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE. E'
PRESIEDUTA DAL SINDACO O, IN SUA ASSENZA, DAL VICE SINDACO. NEL CASO DI
ASSENZA DI ENTRAMBI LA PRESIDENZA E' ASSUNTA DALL'ASSESSORE
ANZIANO.

03. GLI ASSESSORI CONCORRONO CON LE LORO PROPOSTE ED IL LORO VOTO
ALL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' COLLEGIALE DELLA GIUNTA. ESERCITANO,
PER DELEGA DEL SINDACO, LE FUNZIONI DI SOVRINTENDENZA AL
FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI ED ALLA ESECUZIONE DEGLI ATTI,
NONCHE' AI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, NELL'AMBITO DELLE AREE E DEI
SETTORI DI ATTIVITA' SPECIFICAMENTE DEFINITI NELLA DELEGA
PREDETTA. LA DELEGA ATTRIBUISCE AL DELEGATO LE RESPONSABILITA'
CONNESSE ALLE FUNZIONI CON LA STESSA CONFERITE E PUO' ESSERE
REVOCATA DAL SINDACO IN QUALSIASI MOMENTO.

04. LE DELEGHE CONFERITE AGLI ASSESSORI SONO COMUNICATE DAL SINDACO
AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA AL LORO
CONFERIMENTO. LE MODIFICHE O LA REVOCA DELLE DELEGHE VENGONO
COMUNICATE AL CONSIGLIO DAL SINDACO NELLO STESSO TERMINE.

05. L'ASSESSORE NON CONSIGLIERE ESERCITA LE FUNZIONI RELATIVE ALLA
CARICA RICOPERTA CON TUTTE LE PREROGATIVE, I DIRITTI E LE
RESPONSABILITA' ALLA STESSA CONNESSI. PARTECIPA ALLE ADUNANZE DELLA
GIUNTA COMUNALE CON OGNI DIRITTO, COMPRESO QUELLO DI VOTO,
SPETTANTE A TUTTI GLI ASSESSORI. PUO' ESSERE DESTINATARIO DELLE DELEGHE
DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, CON LE MODALITA' IN PRECEDENZA
STABILITE. PARTECIPA ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON
FUNZIONI DI RELAZIONE E DIRITTI D'INTERVENTO, MA SENZA DIRITTO DI
VOTO; LA SUA PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NON E' COMPUTATA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE PRESENZE
NECESSARIE PER LA LEGALITA' DELLA SEDUTA E DELLE MAGGIORANZE PER LE
VOTAZIONI.

06. ASSUME LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO, NELLE CIRCOSTANZE E PER GLI
EFFETTI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO INTERNO,
L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA' FRA QUELLI NOMINATI ALL'ATTO
DELL'ELEZIONE DELLA GIUNTA IN CARICA.

ART. 25

DECADENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA DECADE NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI PIU' DELLA

META' DEI SUOI COMPONENTI.

02. NEL CASO DI PRESENTAZIONE, DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA NEI CONFRONTI DELLA INTERA GIUNTA, IL SINDACO CONVOCA ENTRO DIECI GIORNI L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA QUALE LA STESSA VIENE DISCUSSA.

03. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA OVE IL CONSIGLIO COMUNALE, CON VOTAZIONE ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE E CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEL CONSIGLIERI ASSEGNATI, APPROVI LA MOZIONE DI SFIDUCIA.

04. LA MOZIONE DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI UN NUOVO SINDACO, DI UNA NUOVA GIUNTA E DELLE NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

ART. 26

DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI O LA CESSAZIONE DALL'UFFICIO DI ASSESSORI PER ALTRA CAUSA, SONO ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO E COMUNICATE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA. IL CONSIGLIO NE PRENDE ATTO E, NELLA STESSA SEDUTA, PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE SU PROPOSTA DEL SINDACO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI ED A SCRUTINIO PALESE.

02. IL SINDACO PUO' PROPORRE AL CONSIGLIO LA REVOCA DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA, MOTIVANDOLA E DESIGNANDO IL NOMINATIVO DEL SOSTITUTO. LA REVOCA E LA SURROGAZIONE SONO ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA. LE VOTAZIONI SULLE PROPOSTE DEL SINDACO SONO EFFETTUATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI ED A SCRUTINIO PALESE.

ART. 27

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

01. LE ADUNANZE DELLA GIUNTA COMUNALE NON SONO PUBBLICHE. ALLE STESSE PARTECIPAZIONE IL SEGRETARIO COMUNALE E PUO' ASSISTERE UN FUNZIONARIO DESIGNATO PER LA REDAZIONE DEL VERBALE.

02. IL SINDACO PUO' DISPORRE CHE ALLE ADUNANZE DELLA GIUNTA, NEL CORSO DELL'ESAME DI PARTICOLARI ARGOMENTI, SIANO PRESENTI, CON FUNZIONI CONSULTIVE, I RESPONSABILI DEI SERVIZI DEL COMUNE.

03. POSSONO ESSERE INVITATI ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, PER ESSERE CONSULTATI SU PARTICOLARI ARGOMENTI AFFERENTI ALLE LORO FUNZIONI ED INCARICHI, IL PRESIDENTE O L'INTERO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ED I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI, AZIENDE, CONSORZI, COMMISSIONI.

04. LE NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA SONO STABILITE, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE ED AL PRESENTE STATUTO, DAL REGOLAMENTO INTERNO.

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 28**RUOLO E FUNZIONI**

01. IL SINDACO, NELLE FUNZIONI DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAPPRESENTA LA COMUNITA' E PROMUOVE DA PARTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE LE INIZIATIVE E GLI INTERVENTI PIU' IDONEI PER REALIZZARE IL PROGRESSO ED IL BENESSERE DEI CITTADINI CHE LA COMPONGONO.

02. CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA, FISSANDONE L'ORDINE DEL GIORNO; CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM, LE CONSULTAZIONI POPOLARI, L'ELEZIONE DEI CONSIGLI DI COMUNITA',

03. QUALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' L'INTERPRETE UFFICIALE DEGLI INDIRIZZI DALLO STESSO ESPRESSE E NE DIRIGE I LAVORI SECONDO IL REGOLAMENTO. TUTELA LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTISCE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DELLE LORO FUNZIONI. CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO.

04. QUALE PRESIDENTE DELLA GIUNTA COMUNALE NE ESPRIME L'UNITA' D'INDIRIZZO POLITICO ED AMMINISTRATIVO, PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI, PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI STABILITI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

05. SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI ED ALLA ESECUZIONE DEGLI ATTI, CON IL CONCORSO DEGLI ASSESSORI E CON LA COLLABORAZIONE PRESTATATA, SECONDO LE SUE DIRETTIVE, DAL SEGRETARIO COMUNALE.

06. QUALE UFFICIALE DI GOVERNO SOVRAINTENDE AI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE ATTRIBUITI AL COMUNE, SECONDO QUANTO STABILITO DALLA LEGGE DELLA REPUBBLICA.

07. IL SINDACO E' GARANTE DEL RISPETTO DELLA LEGGE, DELL'ATTUAZIONE DELLO STATUTO, DELL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI. COMPETE AL SINDACO, NELLO AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSE DAL CONSIGLIO COMUNALE, COORDINARE GLI ORARI E I PERIODI DI APERTURA DI UFFICI E SERVIZI PUBBLICI, ESERCIZI COMMERCIALI, LOCALI APERTI AL PUBBLICO, DISPONENDO NELLA RELATIVE ORDINANZE I PROVVEDIMENTI PIU' IDONEI AL FINE DI ARMONIZZARE L'EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

08. IL DISTINTIVO DEL SINDACO E' UNA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 29**IL VICE SINDACO**

01. IL SINDACO DELEGA UN ASSESSORE, DA LUI PRESCELTO, A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO, IN TUTTE LE FUNZIONI A LUI ATTRIBUITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI, QUALORA TALE FUNZIONE NON SIA ESPLICITAMENTE ATTRIBUITA AD UNO DEGLI ASSESSORI ALLO ATTO DELLA PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

02. ALL'ASSESSORE PREDETTO VIENE ATTRIBUITA LA QUALIFICA DI VICE SINDACO.

03. NEL CASO DI CONTEMPORANEA ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO, O DI VACANZA DELLA CARICA DI SINDACO, NE

ESERCITA TEMPORANEAMENTE TUTTE LE FUNZIONI L' ASSESSORE ANZIANO.

ART. 30

POTERI D'ORDINANZA

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, HA IL POTERE DI EMETTERE ORDINANZE PER DISPORRE L' OSSERVANZA, DA PARTE DEI CITTADINI, DI NORME DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI O PER PRESCRIVERE ADEMPIMENTI O COMPORTAMENTI RESI NECESSARI DALL' INTERESSE GENERALE O DAL VERIFICARSI DI PARTICOLARI CONDIZIONI.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI EMANANDO ORDINANZE IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIAANO L' INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

ASSUME IN QUESTI CASI I POTERI ED ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. GLI ATTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEBBONO ESSERE MOTIVATI E SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL' ORDINAMENTO GIURIDICO E CON L' OSSERVANZA DELLE NORME CHE REGOLANO I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

04. IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO, COLUI CHE LO SOSTITUISCE ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

CAPO 05

LE COMMISSIONI COMUNALI

ART. 31

LE COMMISSIONI COMUNALI

01. LA NOMINA DELLE COMMISSIONI COMUNALI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO CHE SIANO INTERAMENTE COSTITUITE DA COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, E' EFFETTUATA DALLO STESSO CONSIGLIO, CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. LA NOMINA DELLE COMMISSIONI COMUNALI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO, LA CUI COMPOSIZIONE SIA DIVERSA DA QUELLA PREVISTA AL PRECEDENTE COMMA, E' EFFETTUATA DALLA GIUNTA COMUNALE, IN BASE ALLE DESIGNAZIONI DALLA STESSA RICHIESTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED AGLI ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI CHE, SECONDO LE DISPOSIZIONI PREDETTE, DEBBONO NELLE STESSE ESSERE RAPPRESENTATI. NEI CASI IN CUI LA SCELTA DEI COMPONENTI SPETTA DIRETTAMENTE ALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LA STESSA VIENE EFFETTUATA DALLA GIUNTA FRA PERSONE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA', IDONEITA' E COMPETENZA ALL' ESPLETAMENTO DELL' INCARICO.

03. IL COMUNE, AL FINE DI SUPERARE LE DISCRIMINAZIONI ESISTENTI TRA I SESSI E DETERMINARE EFFETTIVE CONDIZIONI DI PARITA', ISTITUISCE LA " COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA', CON FINALITA' DI PROPOSTA E SOLLECITAZIONE VERSO L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE. SARANNO ATTIVATE, IN PARTICOLARE, TUTTE LE MISURE DI " AZIONI POSITIVE " E LE INIZIATIVE A FAVORE DELLE DONNE NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, DEL LAVORO, DELLE POLITICHE SOCIALI, DELLA PARTECIPAZIONE ALLA VITA COMUNITARIA. LA COMMISSIONE E'

COSTITUITA DAI CONSIGLIERI COMUNALI E DA RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI E DEI CENTRI DI INIZIATIVA FEMMINILE E DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI.

TITOLO 03

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 32

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORMA ASSOCIATIVE E PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE DEI CITTADINI RESIDENTI NEI DUE CENTRI URBANI, GARANTENDO LIBERTA', AUTONOMIA ED EGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO.

02. ASSICURA AI CITTADINI, ATTRAVERSO LE FORME PREVISTE DAI SUCCESSIVI ARTICOLI E DAL REGOLAMENTO, LE CONDIZIONI PER INTERVENIRE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI GLI ORGANI ELETTIVI, CONTRIBUENDO CON LE LORO PROPOSTE ALLA FASE DI IMPOSTAZIONE DELLE DECISIONI CHE ESSI DOVRANNO ASSUMERE SUI TEMI DI INTERESSE GENERALE O SU QUELLI SPECIFICI AVENTI INTERESSE RILEVANTE PER LA COMUNITA'.

ART. 33

LA CONSULTA DELLA COMUNITA' DI CALA GONONE

01. IL COMUNE, AI SENSI DELL' ARTT. 06 , COMMA 01 , DELLA LEGGE FONDAMENTALE, ISTITUISCE UN ORGANISMO CON COMPITI DI PROPOSTA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI ELETTIVI E DI PARTECIPAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DENOMINATO " CONSULTA DELLA COMUNITA' DI CALA GONONE " .

02. LA CONSULTA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE RAPPRESENTA, NEI CONFRONTI DEL COMUNE, GLI INTERESSI GENERALI DI QUELLA COMUNITA'. GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE NE RICHIEDONO IL PARERE E NE SOLLECITANO LE PROPOSTE QUANDO VENGONO ADOTTATI PROVVEDIMENTI CHE INTERESSANO IL TERRITORIO, L'ECONOMIA, I SERVIZI CIVILI E SOCIALI, L'ATTIVITA' TURISTICA DI CALA GONONE.

03. LA CONSULTA E' COMPOSTA DI NOVE MEMBRI, SCELTI AL MOMENTO DELLA ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE FRA CITTADINI ELEGGIBILI A CONSIGLIERI COMUNALI E DOMICILIATI A CALA GONONE, DAI CITTADINI ELETTORI IVI DOMICILIATI. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' DI TALE SCELTA. LA CARICA DI CONSULTORE E' INCOMPATIBILE CON QUELLA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

04. LA CONSULTA ELEGGE FRA I PROPRI COMPONENTI UN PRESIDENTE E UN VICE PRESIDENTE. ESSA DURA PER TUTTA LA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DECADE CON ESSO.

ART. 34

IL VOLONTARIATO

01. IL COMUNE RICONOSCE IL VALORE E LA FUNZIONE DELLE ATTIVITA' DI

VOLONTARIATO CON ESPRESSIONE DI PARTECIPAZIONE, DI SOLIDARIETA' E DI PLURALISMO SOCIALE, NE PROMUOVE LO SVILUPPO, NE GARANTISCE L'AUTONOMIA E NE FAVORISCE L'APPORTO ORIGINALE AL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE, CIVILE E CULTURALE INDIVIDUATE DALLA COMUNITA', DAL SISTEMA DELLE AUTONOMIE E DALLO STATO.

02. SONO PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO QUELLE EFFETTUATE IN MODO SPONTANEO, LIBERO E GRATUITO, ESCLUSIVAMENTE PER FINI DI SOLIDARIETA', DI PROMOZIONE UMANA INDIVIDUALE E COLLETTIVA, DI AVANZAMENTO CIVILE, CULTURALE E MATERIALE.

03. LE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NON POSSONO ESSERE RETRIBUITE IN ALCUN MODO, NEMMENO DAL BENEFICIARIO; POSSONO SOLO UTILIZZARE CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE E PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' CHE ISPIRANO LA LORO AZIONE.

04. SONO CONSIDERATI VOLONTARI QUEI CITTADINI CHE, IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA, PONGONO A DISPOSIZIONE DELLA COMUNITA' LE LORO COMPETENZE, ABILITA', ESPERIENZA, CAPACITA', IN MODO DISINTERESSATO E GRATUITO.

05. ESSI POSSONO CONCORRERE A REALIZZARE I PROGRAMMI DI POLITICA SOCIALE DEL COMUNE, FERMO RESTANDO CHE IL LORO APPORTO E' INTEGRATIVO E NON SOSTITUTIVO DEI COMPITI PROPRI DEL COMUNE. IL REGOLAMENTO PRECISA LE MODALITA' ATTRAVERSO LE QUALI L'OPERA DEI VOLONTARI SI INTEGRA CON LE PRESTAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE A FAVORE DEI SINGOLI O DEI GRUPPI.

06. IL REGOLAMENTO PREVEDE E DISCIPLINA LE MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE IDONEE AD OSPITARE MANIFESTAZIONI O ATTIVITA' SOCIALI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI O DELLE ORGANIZZAZIONI ISCRITTE AGLI ALBI, AL FINE DI GARANTIRE IL RISPETTO DEI PRINCIPI DEL PLURALISMO E LA PARITA' DEL DIRITTO DI ACCESSO A TALI STRUTTURE.

ART. 35

LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE, ATTRAVERSO LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DAGLI STESSI COSTITUITE NELLO ESERCIZIO DEL DIRITTO AFFERMATO DALL'ARTT. 38 DELLA COSTITUZIONE, E' REALIZZATA E VALORIZZATA DAGLI ORGANI ELETTIVI COMUNALI

NELLE FORME PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

02. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE LORO LIBERE ASSOCIAZIONI ASSUME RILEVANZA IN RELAZIONE ALLA LORO EFFETTIVA RAPPRESENTATIVITA' DI INTERESSI GENERALI O DIFFUSI ED ALLA LORO ORGANIZZAZIONE, CHE DEVE PRESENTARE UNA ADEGUATA CONSISTENZA PER POTER COSTITUIRE UN PUNTO DI RIFERIMENTO E DI RAPPORTI CONTINUATIVI PER IL COMUNE.

03. UN'APPOSITA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE, DOTATA DELLA STRUTTURA OPERATIVA NECESSARIA, E' PREPOSTA AD ORGANIZZARE I RAPPORTI FRA GLI ORGANI DEL COMUNE E LE ASSOCIAZIONI DEI CITTADINI. ESSA PROVVEDE A REGISTRARE IN APPOSITI ALBI LE ASSOCIAZIONI E LE ORGANIZZAZIONI CHE NE FANNO RICHIESTA, DOCUMENTANDO IL POSSESSO DEI REQUISITI STABILITI DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

04. IL COMUNE ISTITUISCE:

A) LA CONSULTA PER LE POLITICHE SOCIALI, COMPETENTE FRA L'ALTRO PER I PROBLEMI: DELLA FAMIGLIA, DELLE PARI OPPORTUNITA' FRA UOMINI E DONNE, DEL MONDO GIOVANILE, DELLA PERSONA IN STATO DI BISOGNO O DI DISAGIO, DELLA CULTURA, DELLA ISTRUZIONE, DELLO SPORT, DELLA QUALITA' DELLA VITA.

B) LA CONSULTA DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DEI SERVIZI COLLETTIVI. LE CONSULTE ESERCITANO FUNZIONI CONSULTIVE E PROPOSITIVE NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEGLI ALTRI ORGANI ELETTIVI. POSSONO ARTICOLARSI IN SEZIONI SPECIFICHE DI LAVORO E PROGRAMMARE MOMENTI DIVERSIFICATI DI ATTIVITA' IN FUNZIONE DEGLI INTERESSI DA TUTELARE.

05. LE DUE CONSULTE SONO ELETTI OGNI TRE ANNI DALLE ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZA- ORGANIZZAZIONI REGISTRATE NEI RISPETTIVI ALBI, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE POPOLARE, CHE FISSA IL NUMERO DEI COMPONENTI DI OGNUNA. DELLA

CONSULTA PER LE POLITICHE SOCIALI FANNO PARTE, DI DIRITTO, I RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI INVALIDI, DEI PORTATORI DI HANDICAPS FISICI E PSICHICI, DELLE DIVERSE ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEI DIRITTI DEL MALATO, ANCHE SU BASE PROVINCIALE. CIASCUNA CONSULTA ELEGGE IL PROPRIO PRESIDENTE E PUO' NOMINARE DEI COORDINATORI PER SEZIONI DI ATTIVITA'.

06. GLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE, DELLE AZIENDE SPECIALI, DEI CONSORZI E DELLE ISTITUZIONI COMUNALI ED I DIPENDENTI DI DETTI ENTI ED ORGANISMI NON POSSONO FAR PARTE DELLA CONSULTA PER LE POLITICHE SOCIALI.

ART. 36

L'ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE DELLE CONSULTE

01. LE CONSULTE ESERCITANO LE LORO FUNZIONI CONSULTIVE PER INVITO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE O SU LORO RICHIESTA.

02. LE CONSULTE POSSONO PRESENTARE AL SINDACO PROPOSTE, ISTANZE, PETIZIONI, DA QUESTO TRASMESSE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE PER L'ISTRUTTORIA PRELIMINARE ED ALLA GIUNTA COMUNALE PER CONOSCENZA. LA COMMISSIONE, CON LA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DELL'ASSESSORE INTERESSATO, DECIDE CIRCA L'AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA ALL'ULTERIORE ESAME DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA. SE LA DECISIONE E' NEGATIVA, ESSA VIENE COMUNICATA, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, ALLA CONSULTA PROPONENTE, ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA DI

PRESENTAZIONE. SE LA DECISIONE E' POSITIVA VIENE TRASMESSA AL CONSIGLIO OD ALLA GIUNTA, SECONDO LE COMPETENZE, I QUALI PROVVEDONO A DARE ESITO A QUANTO PROPOSTO O RICHIESTO O A FAR CONOSCERE, IN CASO DI DINIEGO, LE MOTIVAZIONI. LA DECISIONE E' ADOTTATA NELLA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA ALL'INVIO DELLA PRATICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE E, COMUNQUE, ENTRO TRENTA GIORNI DALLO STESSO.

03. LE CONSULTE SONO PREVIAMENTE E CONGIUNTAMENTE INTERPELLATE DAL CONSIGLIO, A MEZZO DEL SINDACO E CON L'INTERVENTO DELLA

COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE E DELLA GIUNTA COMUNALE, ALL'ATTO DELL'IMPOSTAZIONE DEI BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI, DEI PROGRAMMI DEGLI INVESTIMENTI NEI SETTORI DI LORO COMPETENZA, DEL PIANO REGOLATORE GENERALE E DEI PIANI DI ATTUAZIONE DELLO STESSO, TANTO DI INIZIATIVA PUBBLICA CHE PRIVATA, SUL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO.

04. IL SINDACO, SU INVITO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE O DELLA GIUNTA COMUNALE, RICHIEDE IL PARERE DELLA CONSULTA COMPETENTE PRIMA DELLA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DI ATTI FONDAMENTALI CHE INCIDONO IN MISURA RILEVANTE SUGLI INTERESSI E SULLE CONDIZIONI DEI CITTADINI.

05. LE CONSULTE ESPRIMONO I PARERI LORO RICHIESTI CON UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE MOTIVAZIONI, ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA NELLA QUALE PERVIENE LORO L'ATTO DEL SINDACO. TRASCORSO INUTILMENTE TALE TERMINE, GLI ORGANI COMPETENTI PRESCINDONO DAL PRESCRITTO PARERE.

06. LA GIUNTA COMUNALE ASSICURA ALLE CONSULTE L'INVIO DI INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI, ATTI AD EFFICACIA GENERALE, INSIEME A COPIA DEL PRESENTE STATUTO, DEI REGOLAMENTI E DEGLI ALTRI DOCUMENTI UTILI PER ATTIVARE LA LORO ATTIVITA' PROPOSITIVA ALL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE.

07. LA GIUNTA COMUNALE ASSICURA ALLE DUE CONSULTE I LOCALI, I MEZZI STRUMENTALI ED IL PERSONALE NECESSARIO PER L'ESERCIZIO DELLA LORO ATTIVITA'.

ART. 37

LA PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI CITTADINI

01. LE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE PRESENTATE DA UNO O PIU' CITTADINI, DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI GENERALI DELLA COLLETTIVITA', SONO SOTTOPOSTE DAL SINDACO ALLO ESAME ISTRUTTORIO DELLA COMMISSIONE PERMANENTE COMPETENTE ED ASSEGNATE AL COMPETENTE ORGANO COLLEGIALE CHE DEVE ADOTTARE, SULLE STESSE, MOTIVATA DECISIONE LA QUALE DEVE ESSERE NOTIFICATA A TUTTI I PRESENTATORI DELLA PROPOSTA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA STESSA.

02. LA COMMISSIONE CONSILIARE PUO' INVITARE I PRESENTATORI DELL'ISTANZA, O UNA LORO DELEGAZIONE, AD ASSISTERE ALLA RIUNIONE NELLA QUALE VIENE EFFETTUATO L'ESAME PRELIMINARE DELLE LORO PROPOSTE ED A FORNIRE CHIARIMENTI E PRECISAZIONI.

CAPO 02

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

ART. 38

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, PER PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, PUO' DELIBERARE LA CONSULTAZIONE PREVENTIVA DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, INDIVIDUABILI ATTRAVERSO LE RISULTANZE DEGLI UFFICI COMUNALI, DI ALBI PUBBLICI O DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, SU QUESTIONI CHE RIVESTONO PER GLI STESSI

DIRETTO E RILEVANTE INTERESSE.

02. LA CONSULTA DELLA COMUNITA' DI CALA GONONE ORGANIZZA, CON LE MODALITA' INDICATE AL TERZO COMMA, LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI DI CALA GONONE, RELATIVAMENTE A PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI CHE INTERESSINO ESCLUSIVAMENTE LA POPOLAZIONE O IL TERRITORIO DELLA STESSA.

03. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' E TERMINI RELATIVI ALLE CONSULTAZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 39

REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL REFERENDUM CONSULTIVO E' UN ISTITUTO PREVISTO DALLA LEGGE E ORDINATO DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO, CON IL QUALE TUTTI GLI ELETTORI DEL COMUNE SONO CHIAMATI A PRONUNCIARSI IN MERITO A PROGRAMMI, PIANI, PROGETTI, INTERVENTI ED OGNI ALTRO ARGOMENTO - ESCLUSI QUELLI DI CUI AL SUCCESSIVO QUARTO COMMA- RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL COMUNE, ESPRIMENDO SUL TEMA O SUI TEMI PROPOSTI IL PROPRIO ASSENSO O DISSENSO AFFINCHE' GLI ORGANI AI QUALI COMPETE DECIDERE ASSUMANO LE PROPRIE DETERMINAZIONI, CONSAPEVOLI DELLO ORIENTAMENTO PREVALENTE DELLA COMUNITA'.

02. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO INDETTI PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE FISSA IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI. LA DELIBERAZIONE DEVE ESSERE ADOTTATA CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. IL SINDACO, DIVENUTA ESECUTIVA LA DELIBERAZIONE, DA' CORSO ALLE PROCEDURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO INOLTRE INDETTI SU RICHIESTA PRESENTATA, CON FIRME AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE, DA ALMENO 3/10 DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE DEL COMUNE ALLA DATA DEL 01 GENNAIO DELLO ANNO NEL QUALE VIENE PRESENTATA LA RICHIESTA. LA RICHIESTA DEVE CONTENERE IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI E VIENE PRESENTATA AL SINDACO CHE, DOPO LA VERIFICA DA PARTE DELLA SEGRETERIA COMUNALE DELLA REGOLARITA' E AMMISSIBILITA' DELLA STESSA, DA EFFETTUARSI ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO, PROPONE AL CONSIGLIO IL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE IL REFERENDUM. QUALORA DALLA VERIFICA EFFETTUATA RISULTI CHE IL REFERENDUM E' IMPROPONIBILE, IL SINDACO SOTTOPONE LA RICHIESTA ED IL RAPPORTO DELLA SEGRETERIA COMUNALE AL CONSIGLIO, CHE DECIDE DEFINITIVAMENTE AL RIGUARDO, CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI REFERENDUM CONSULTIVO LE SEGUENTI MATERIE:

A) REVISIONE DELLO STATUTO DEL COMUNE EDI QUELLI DELLE AZIENDE SPECIALI;

B) DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE; PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE E RELATIVE VARIAZIONI;

C) PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, PIANI PER LA LORO ATTUAZIONE E RELATIVE VARIAZIONI;

D) TRIBUTI LOCALI, TARIFFE DEI SERVIZI ED ALTRE IMPOSIZIONI;

E) DESIGNAZIONE E NOMINE DI RAPPRESENTANTI.

05. I REFERENDUM SONO INDETTI DAL SINDACO SU CONFORME DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, SI TENGONO ENTRO 90 GIORNI DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE O DI COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA DELL'AMMISSIBILITA' E SI SVOLGONO CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

06. IL REFERENDUM SI INTENDE VALIDO CON LA PARTECIPAZIONE DI ALMENO IL 50% PIU' UNO DEGLI ELETTORI DEL COMUNE.

07. L'ESITO DEL REFERENDUM E' PROCLAMATO E RESO NOTO DAL SINDACO CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE PIU' IDONEI AFFINCHE' TUTTA LA CITTADINANZA NE VENGA A CONOSCENZA.

08. IL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM, DELIBERA GLI ATTI D'INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DELL'ESITO DELLA CONSULTAZIONE.

09. LE CONSULTAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO ED I REFERENDUM CONSULTIVI DEVONO AVERE PER OGGETTO MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE E NON POSSONO AVER LUOGO CONTEMPORANEAMENTE CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

CAPO 03

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 40

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E' ASSICURATA DALLE NORME STABILITE DALLA LEGGE 07.08.1990 , N. 241 , DA QUELLE APPLICATIVE PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DA QUELLE OPERATIVE DISPOSTE DAL REGOLAMENTO.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA IL DOVERE DI CONCLUDERE, NEI TERMINI DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA, MEDIANTE L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, OGNI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE CONSEGUE OBBLIGATORIAMENTE AD UNA ISTANZA O CHE DEBBA ESSERE INIZIATO D'UFFICIO.

03. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DETERMINA, PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, IL TERMINE ENTRO CUI ESSO DEVE CONCLUDERSI, QUANDO NON SIA DISPOSTO DIRETTAMENTE DALLE LEGGI O DAI REGOLAMENTI. I TERMINI VENGONO PROVVISORIAMENTE REGOLATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEFINITIVAMENTE STABILITI CON IL REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DA ADOTTARSI DAL CONSIGLIO ENTRO TRE MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO. I TERMINI SONO STABILITI VALUTANDO I TEMPI STRETTAMENTE NECESSARI PER L'ISTRUTTORIA E L'EMANAZIONE DI CIASCUN PROVVEDIMENTO, IN RELAZIONE ALLA CONSISTENZA E POTENZIALITA' DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA PREPOSTA AI RELATIVI ADEMPIMENTI. LE DETERMINAZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA SONO RESE PUBBLICHE DAL SINDACO CON I MEZZI PIU' IDONEI PER ASSICURARNE LA CONOSCENZA DA PARTE DELLA POPOLAZIONE.

ART. 41

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

01. TUTTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI EMESSI DAL COMUNE, ESCLUSI GLI ATTI NORMATIVI E QUELLI A CARATTERE GENERALE, DEVONO ESSERE MOTIVATI CON L'INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA.
02. LA GIUNTA COMUNALE DETERMINA DEFINITIVAMENTE, ENTRO UN MESE DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, IN BASE ALLE PROPOSTE DEL SEGRETARIO COMUNALE, L'UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENTE RESPONSABILE DI CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, RELATIVO AD ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA COMUNALE.
03. CON LO STESSO ATTO DELIBERATIVO VIENE PRECISATO IL RESPONSABILE DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA ED IL DIPENDENTE ALLA STESSA ADDETTO, PREPOSTO A SOSTITUIRLO IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO. NELLO STESSO ATTO VIENE STABILITO IL SOGGETTO COMPETENTE AD EMETTERE, PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, IL PROVVEDIMENTO FINALE.
04. IL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DA ADOTTARSI ENTRO TRE MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, INTEGRA, CON LE MODALITA' APPLICATIVE, LE DISPOSIZIONI STABILITE NEI PRIMI QUATTRO CAPITOLI DELLA LEGGE 07.08.1990 , N. 241 ; LA GIUNTA COMUNALE PROCEDE, NEI VENTI GIORNI SUCCESSIVI, A VERIFICARE ED EVENTUALMENTE MODIFICARE LA DELIBERAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, ADEGUANDOLA A QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO.
05. IL REGOLAMENTO E GLI ATTI ATTUATIVI DELLA LEGGE RICHIAMATI NEI PRECEDENTI COMMI, SONO ISPIRATI A REALIZZARE LA PIU' AGEVOLE E CONSAPEVOLE PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO; ESSI DEBONO STABILIRE GLI ORGANI AI QUALI SPETTA DI VALUTARE LE RICHIESTE PRESENTATE DAGLI INTERESSATI PER DETERMINARE MEDIANTE ACCORDI IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, INDIVIDUANDO MODALITA', LIMITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DI TALE POTESTA'.

CAPO 04

L'AZIONE POPOLARE

ART. 42

L'AZIONE SOSTITUTIVA

01. L'AZIONE POPOLARE CONFERISCE A CIASCUN ELETTORE IL POTERE DI FAR VALERE LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, NEL CASO CHE LA GIUNTA COMUNALE NON SI ATTIVI PER LA DIFESA DI UN INTERESSE LEGITTIMO DELL'ENTE.
02. LA GIUNTA COMUNALE, RICEVUTA NOTIZIA DELL'AZIONE INTRAPRESA DAL CITTADINO, E' TENUTA A VERIFICARE SE SUSSISTONO MOTIVI E CONDIZIONI PER ASSUMERE DIRETTAMENTE LA TUTELA DELL'INTERESSE DELL'ENTE, ENTRO I TERMINI DI LEGGE. A TAL FINE E' IN OGNI CASO NECESSARIO ACCERTARE CHE L'ATTORE NON ABBIA UN INTERESSE DIRETTO NELLA VERTENZA, NEL QUAL CASO LA AZIONE HA CARATTERE PERSONALE E NON PUO' CONSIDERARSI POPOLARE. OVE LA GIUNTA DECIDA DI ASSUMERE

DIRETTAMENTE LA TUTELA DEGLI INTERESSI GENERALI OGGETTO DELL'AZIONE POPOLARE, ADOTTATI GLI ATTI NECESSARI, NE DA' AVVISO A COLORO CHE INTRAPRESO L'AZIONE. NEL CASO CHE NON RITENGA CHE SUSSISTANO ELEMENTI E MOTIVI PER PROMUOVERE L'AZIONE DI TUTELA DEGLI INTERESSI PREDETTI, LO FA CONSTATARE A MEZZO DI PROPRIO ATTO DELIBERATIVO MOTIVATO.

CAPO 05

IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

ART. 43

PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRNE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE. 02, IL DIRITTO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI, DELLE PROCEDURE, SULL'ORDINE DI ESAME DELLE DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDANO, E' GARANTITO DALLE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

03. LA GIUNTA COMUNALE ASSICURA AI CITTADINI IL DIRITTO DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DELLE QUALI LA STESSA E' IN POSSESSO, RELATIVE ALL'ATTIVITA' DA ESSA SVOLTA O POSTA IN ESSERE DA ENTI, AZIENDE ED ORGANISMI CHE ESERCITANO FUNZIONI DI COMPETENZA DEL COMUNE. L'INFORMAZIONE VIENE RESA CON COMPLETEZZA, ESATTEZZA E TEMPESTIVITA'.

04. LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI UFFICIALI DEL COMUNE, DELLE DELIBERAZIONI E DI OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO VIENE EFFETTUATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, IL QUALE DISPONE LE ALTRE FORME DI COMUNICAZIONE IDONEE AD ASSICURARE LA PIU' AMPIA CONOSCENZA DEGLI ATTI PREDETTI, SECONDO QUANTO STABILITO DAL SUCCESSIVO COMMA.

05. PER LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE A DATI E NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE ED AI PRINCIPALI ATTI ADOTTATI DAL COMUNE, LA GIUNTA ISTITUISCE SERVIZI D'INFORMAZIONE DEI CITTADINI, USUFRUIBILI NELLE SEDI DECENTRATE ED IN CENTRI PUBBLICI APPOSITAMENTE ATTREZZATI; UTILIZZA I MEZZI DI COMUNICAZIONE PIU' IDONEI PER RENDERE CAPILLARMENTE DIFFUSA L'INFORMAZIONE.

ART. 44

IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI

01. IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E' ASSICURATO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, IN GENERALE A TUTTI I CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI ED IN PARTICOLARE A CHIUNQUE VI ABBAIA INTERESSE PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI.

02. IL DIRITTO DI ACCESSO E' ESCLUSO PER I DOCUMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DA ADOTTARSI NEI TERMINI E CON LE MODALITA' DI CUI AL COMMA 04 DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 07.08.1990 , N. 241 . PUO' ESSERE TEMPORANEAMENTE ESCLUSO E DIFFERITO PER EFFETTO DI UNA

MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETA L'ESIBIZIONE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO, QUANDO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE IMPRESE.

03. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE RICHIESTA MOTIVATA DI ESAME E DI ESTRAZIONE DI COPIA DEGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI EFFETTUATA NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO. L'ESAME DEI DOCUMENTI E' GRATUITO.

04. IL DIRITTO DI RILASCIO DI COPIA DI ATTI AMMINISTRATIVI E' SUBORDINATO AL RIMBORSO DEL SOLO COSTO DI RIPRODUZIONE, SALVE LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI BOLLO.

05. AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE, LA GIUNTA ASSICURA L'ACCESSO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALLE ASSOCIAZIONI.

06. IL RIFIUTO, IL DIFFERIMENTO E LA LIMITAZIONE DELL'ACCESSO SONO CONSENTITI SOLO NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO OD IN VIGENZA DEL DIVIETO TEMPORANEO DI CUI AL SECONDO COMMA. TRASCORSI INUTILMENTE TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA, QUESTA SI INTENDE RIFIUTATA.

07. CONTRO LE DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO ATTIVABILI LE AZIONI PREVISTE DALL' ARTT. 25 , COMMA 05 E 06 , DELLA LEGGE 07.08.1990 , N. 241 .

08. IL COMUNE, AL FINE DI DARE CONCRETA ATTUAZIONE AI PRINCIPI COSTITUZIONALI E ALLE FINALITA' DELLA LEGGE FONDAMENTALE, DELLA LEGGE 07.08.1990 , N. 241 , E DEL PRESENTE STATUTO, PROMUOVE, COORDINA ED ATTUA OGNI IDONEA INIZIATIVA DI SUA COMPETENZA, TESA A REALIZZARE LE GARANZIE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DELLE SUE AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' DI CAPITALE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE COMUNALE.

09. IL COMUNE SI IMPEGNA A PREDISPORRE LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE E GLI ORDINAMENTI REGOLAMENTARI PER CONSENTIRE AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, DI VERIFICARE: LA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, LA TEMPESTIVITA' DELL'ASSUNZIONE DI DECISIONI O DI ATTI PREVISTI DA LEGGI STATALI, REGIONALI, COMUNITARIE O DALLO STATUTO, LE EVENTUALI SITUAZIONI DI INERZIA DEGLI ORGANI ELETTIVI O DEI RESPONSABILI DEL SERVIZI COMUNALI.

TITOLO 04

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

ART. 45

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

01. GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI SONO ORGANIZZATI SECONDO CRITERI DI AUTONOMIA, DECENTRAMENTO, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' ED ASSUMONO QUALI OBIETTIVI L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PER CONSEGUIRE I PIU' ELEVATI LIVELLI DI

PRODUTTIVITA'. IL PERSONALE AGLI STESSI PREPOSTO OPERA CON PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' AL SERVIZIO DEI CITTADINI. NELL'ATTUAZIONE DI TALI CRITERI E PRINCIPI I FUNZIONARI RESPONSABILI, COORDINATI DAL SEGRETARIO COMUNALE, ASSICURANO L'IMPARZIALITA' ED IL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PROMUOVONO LA MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI E DISPONGONO L'IMPIEGO DELLE RISORSE CON CRITERI DI RAZIONALITA' ECONOMICA.

02. L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E' COSTITUITO SECONDO UNO SCHEMA ORGANIZZATIVO FLESSIBILE, CAPACE DI CORRISPONDERE COSTANTEMENTE PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ED AI PIANI OPERATIVI STABILITI DALLA GIUNTA. IL REGOLAMENTO FISSA I CRITERI ORGANIZZATIVI, DETERMINA L'ORGANIGRAMMA DELLE DOTAZIONI DI PERSONALE, DEFINISCE L'ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA SECONDO I CRITERI SOPRA STABILITI E PREVEDE LE MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI SETTORI, UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IN CONFORMITA' AGLI OBIETTIVI STABILITI CON GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, LA GIUNTA COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, DISPONE ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE IL PIANO DI UTILIZZO DEL PERSONALE, IVI COMPRESA LA MOBILITA' INTERNA, IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI ADEGUARE LE SINGOLE STRUTTURE AI PROGRAMMI ED AI PROGETTI OPERATIVI DA REALIZZARE NELL'ANNO SUCCESSIVO.

03. L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE COMUNALE E' IMPOSTATA SECONDO LE LINEE D'INDIRIZZO ESPRESSE DAGLI ORGANI COLLEGIALI E LE DETERMINAZIONI ADOTTATE DALLA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, IN BASE ALLE METODOLOGIE DI LAVORO, ALLO SVILUPPO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE ED AL PROCESSO DI COSTANTE RAZIONALIZZAZIONE COMPLESSIVA DELLE STRUTTURE. PERSEGUE IL COSTANTE AVANZAMENTO DEI RISULTATI RIFERITI ALLA QUALITA' DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI, ALLA RAPIDITA' ED ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI, AL CONTENIMENTO DEI COSTI, ALL'ESTENSIONE DELL'AREA E DELL'AMBITO TEMPORALE DI FRUIZIONE DA PARTE DEI CITTADINI DELLE UTILITA' SOCIALI PRODOTTE. L'AMMINISTRAZIONE ASSICURA L'ACCRESIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DEL PERSONALE ATTRAVERSO PROGRAMMI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO ED ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE, RIFERITI ALL'EVOLUZIONE DELLE TECNICHE DI GESTIONE E DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI E FINANZIARI.

04. IL COMUNE RICONOSCE E TUTELA LA LIBERA ORGANIZZAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI COMUNALI, PROMUOVENDO, PER LE SCELTE FONDAMENTALI CHE ATTENGONO L'ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELL'ENTE, CONSULTAZIONI CON I SINDACATI CHE SECONDO GLI ACCORDI VIGENTI HANNO TITOLO PER PARTECIPARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA.

05. LA RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI COMUNALI E' DETERMINATA DALL'AMBITO DELLA LORO AUTONOMIA DECISIONALE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE. E' INDIVIDUATA E DEFINITA RISPETTO AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DI CIASCUN OPERATORE. SI ESTENDE AD OGNI ATTO O FATTO COMPIUTO QUANDO IL COMPORTAMENTO TENUTO DAL DIPENDENTE NELL'ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI SUPERA TALI LIMITI.

06. ALL'ATTUAZIONE DI QUANTO STABILITO NEL PRESENTE ART. SI PROVVEDE CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 02

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 46

RUOLO E FUNZIONI

01. IL SEGRETARIO, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DIRIGE L'ATTIVITA' DI TUTTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI COORDINANDOLA E ORGANIZZANDOLA AL FINE DELLA MIGLIORE ED EFFICIENTE FUNZIONALITA' DELL'INTERA STRUTTURA OPERATIVA.

02. IL SEGRETARIO E' RESPONSABILE:

A) DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI, NONCHE' DELL'ATTUAZIONE DI TUTTI I PROVVEDIMENTI, E PERTANTO VIGILA COSTANTEMENTE SUI SERVIZI ISTITUZIONALMENTE COMPETENTI ALLA SPECIFICA ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE E DEI PROVVEDIMENTI;

B) DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI DELLE QUALI ATTESTA LA COMPIUTEZZA IN SEDE DI ESPRESSIONE DEL PARERE DI LEGITTIMITA' RICHIESTO DALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE FONDAMENTALE;

C) DEL REGOLARE SVOLGERSI DELLE PROCEDURE CONSEGUENTI ALL'ASSUNZIONE DI ATTI DELIBERATIVI DA PARTE DEGLI ORGANI DI GOVERNO AFFINCHE' ACQUISTINO VALIDITA' GIURIDICA E PERSEGUANO EFFETTIVAMENTE I FINI INDICATI.

03. IL SEGRETARIO PRENDE PARTE ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO CON DIRITTO DI INIZIATIVA PER QUANTO ATTENGA A PROVVEDIMENTI DI NATURA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE A VALENZA GENERALE. RIFERISCE AL SINDACO SU OGNI SITUAZIONE DI IRREGOLARITA' O DI DISFUNZIONE GESTIONALE.

04. IL SEGRETARIO E' CAPO DEL PERSONALE AGLI EFFETTI DEGLI ARTT. 106 E SEGUENTI DEL D.P.R. 10.01.1957 , N. 03 , APPLICABILE AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI, PER EFFETTO DELLE NORME CONTENUTE NEL COMMA 09 DELL' ARTT. 51 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

05. FIRMA GLI ATTI ANCHE SE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO, SEMPRE CHE SI TRATTI DI ATTI ESECUTIVI DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DI GOVERNO O DI ATTI DI ORDINARIA GESTIONE DEI SERVIZI E PRIVI DI DISCREZIONALITA'. SONO CONSIDERATI PRIVI DI DISCREZIONALITA' ANCHE GLI ATTI CHE DEVONO ESSERE ASSUNTI SU PARERE VINCOLANTE DI COLLEGI INTERNI E GLI ATTI CONTENENTI SOLTANTO DISCREZIONALITA' TECNICA.

06. IL SEGRETARIO ROGA I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE. PUO' DESIGNARE I RESPONSABILI DEI SERVIZI A PROVVEDERE ALLA FIRMA DEGLI ATTI DI RISPETTIVA COMPETENZA AVENTI LE CARATTERISTICHE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

ART. 47

VICESEGRETARIO VICARIO

01. IL COMUNE HA UN VICESEGRETARIO CHE SVOLGE, IN MODO IMMEDIATO, LE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO IN CASO DI SUA VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO, ADEMPIENDO A TUTTI GLI ATTI A LUI DEMANDATI DALLA LEGGE, IVI COMPRESO IL ROGITO DEI CONTRATTI; NORMALMENTE

COADIUVA IL SEGRETARIO STESSO NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

02. IL VICESEGRETARIO, SE RICHIESTO, PRENDE PARTE, QUALE COLLABORATORE DEL SEGRETARIO, ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA SENZA CAPACITA' DI INTERVENTO SE NON IN POSIZIONE VICARIA.

03. IL VICESEGRETARIO VICARIO, NOMINATO DALLA GIUNTA, DEVE APPARTENERE ALLA QUALIFICA APICALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA O CONTABILE.

CAPO 03

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 48

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. IL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 51 DELLA LEGGE FONDAMENTALE DETTA NORME PER DISCIPLINARE, FRA L'ALTRO:

A) L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMUNALI IN MODO QUANTO POSSIBILE OMOGENEO E, OVE LE DIMENSIONI LO CONSENTONO, COMPLEMENTARE, AL FINE DI CONSEGUIRE ECONOMIA ED EFFICIENZA OPERATIVA;

B) LA PREDISPOSIZIONE DI SERVIZI INTEGRATI CON PRESENZA ISTITUZIONALE ED ORGANICA DEL SUPPORTO CONTABILE E GIURIDICO IN DIMENSIONE ADEGUATA PER I SEGUENTI SETTORI:

- LAVORI PUBBLICI, ASSETTO DEL TERRITORIO, TUTELA AMBIENTALE;

- SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.

C) L'AGGREGAZIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI QUELLI A DOMANDA INDIVIDUALE IN UNA O DUE STRUTTURE OPERATIVE DI RACCORDO GENERALE DA AFFIDARE A FUNZIONARI RESPONSABILI DI RISCONTRATA CAPACITA' MANAGERIALE;

D) L'OBBLIGO, PER I SERVIZI PRODUTTIVI A DOMANDA INDIVIDUALE, DI COMPILARE A FINE ESERCIZIO IL RENDICONTO ECONOMICO DELL'ATTIVITA' SPECIFICA SECONDO LE DIRETTIVE METODOLOGICHE FORNITE DALLA RAGIONERIA GENERALE;

E) L'ESIGENZA CHE AD OGNI PROGRAMMA, PROGETTO O INTERVENTO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE SI PROCEDA, CONTESTUALMENTE ALLA DELIBERAZIONE O ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, ALLA INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE A CUI SIA ATTRIBUITA LA COMPETENZA GENERALE E UNITARIA DELLA CONDUZIONE DEL PERSONALE E DEI MEZZI E DELLE RISORSE ATTRIBUITI AI SINGOLI PROGRAMMI, PROGETTI E INTERVENTI;

F) L'OBBLIGO, PER IL RESPONSABILE DEI PROGRAMMI, DEI PROGETTI E DEGLI INTERVENTI, DI RIFERIRE ENTRO IL 15 SETTEMBRE DI OGNI ANNO, PER ISCRITTO, AL CONSIGLIO COMUNALE TRAMITE IL SEGRETARIO, SULLO STATO ATTUATIVO DEGLI STESSI FORMULANDO, SE DEL CASO, PROPOSTE E SUGGERIMENTI;

G) LA PRECISAZIONE CHE LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI DURATA TRIENNALE, RESI ESECUTIVI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA;

H) IL RINVIO SOLTANTO ALLE NORME DI LEGGE PER QUANTO RIGUARDA LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AI RAPPORTI DI PUBBLICO IMPIEGO, ALLE CAUSE DI CESSAZIONE DELLO STESSO E ALLE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI;

I) IL DIVIETO PER TUTTI I DIPENDENTI DI ESERCITARE L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED ALTRE ATTIVITA' TERZIARIE, NE' ALCUNA PROFESSIONE O

ASSUMERE IMPIEGHI ALLE DIPENDENZE DI TERZI O ACCETTARE CARICHE IN SOCIETA' ED ENTI AD ECCEZIONE DI QUELLO DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI ENTI PUBBLICI O SOCIETA', ALLE QUALI IL COMUNE PARTECIPI O CONTRIBUISCA, SEMPRE CHE NE ABBA L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA;

L) L'INDIVIDUAZIONE DELLA PIU' APPROPRIATA DOTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA IN RELAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, PRIVILEGIANDO, IN VIA DI TENDENZA, L'ALLARGAMENTO DELL'AREA DELLA PROFESSIONALITA' A COMPETENZA SPECIFICA E LA DIMINUZIONE DI QUELLA DEL PERSONALE D'ORDINE E DI ATTESA;

M) IL CONFERIMENTO ALLA PIANTA ORGANICA E' DI UNA CERTA ELASTICITA', MANTENENDO LA FISSITA' SOLTANTO PER QUALIFICHE DI UN CERTO LIVELLO. PER LA RESTANTE PARTE LA PIANTA ORGANICA DEVE ESSERE CONSIDERATA NON RIGIDA, NEL SENSO CHE, NELL'AMBITO DEL SETTORE (O SERVIZIO O UNITA' OPERATIVA COMPLESSA), LA GIUNTA MUNICIPALE, SU PROPOSTA DEL SEGRETARIO, FORMULATA DOPO AVER ACQUISITO IL PARERE DELLA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, PUO' PROCEDERE A MODIFICHE, CONSISTENTI IN SPOSTAMENTI, AGGREGAZIONI, DISAGGREGAZIONI DEI POSTI DI QUALIFICA NON SUPERIORE ALLA 05 RISPETTO ALL'ORGANIGRAMMA ESISTENTE, A SECONDA DELLE NUOVE NECESSITA' PURCHE' SENZA AUMENTO DELL'ONERE COMPLESSIVO; TALI OPERAZIONI NON REALIZZANO VARIAZIONI DELLA PIANTA ORGANICA CONSIDERATE ATTI FONDAMENTALI DALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE FONDAMENTALE, IN QUANTO TRATTASI DI MOBILITA' INTERNA;

N) L'ATTRIBUZIONE, AI RESPONSABILI DEI SERVIZI, DELLA RESPONSABILITA' GESTIONALE E DEI COMPITI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE PERTINENTI ALLE COMPETENZE DELL'UFFICIO O SERVIZIO DIRETTO;

O) L'ASSEGNAZIONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE DELL'APPLICAZIONE AI DIPENDENTI DELLE SANZIONI SUPERIORI ALLA CENSURA;

P) LE MODALITA' PER LA DESIGNAZIONE, ALL'INIZIO DI OGNI ANNO, DA PARTE DI TUTTO IL PERSONALE DI RUOLO DELL'ENTE, DI UN DIPENDENTE DI RUOLO PER QUALIFICA QUALE MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA. NON SONO DESIGNABILI I DIPENDENTI CHE NON ABBIANO UNA ANZIANITA' DI SERVIZIO NELLA QUALIFICA SUPERIORE AI DUE ANNI AL MOMENTO DELL'INDIZIONE DELLA DESIGNAZIONE;

Q) LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO COSTITUITE DA ESPERTI DI DOCUMENTATA FORMAZIONE E, SE DIPENDENTI PUBBLICI, DI QUALIFICA SUPERIORE A QUELLA DEL POSTO IN CONCORSO. UN MEMBRO E' DI DESIGNAZIONE SINDACALE;

R) LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E' ATTRIBUITA SEMPRE AL SEGRETARIO COMUNALE;

S) LA PREVISIONE DI UNA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE ANNUALE DEI RISULTATI, GLOBALMENTE CONSIDERATI, DELL'ATTIVITA' DI CIASCUN FUNZIONARIO, COMPOSTA DAL SINDACO, DALL'ASSESSORE DELEGATO AL SETTORE, DAL SEGRETARIO; ALLA VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO E DEL VICESEGRETARIO PROVVEDE LA GIUNTA MUNICIPALE;

T) LA CONTESTAZIONE ALL'INTERESSATO, PER OPERA DEL SINDACO, DELLA EVENTUALE VALUTAZIONE NEGATIVA;

U) LA VALUTAZIONE DELLA POSIZIONE, UNA VOLTA ACQUISITE LE CONTRODEDUZIONI O SCADUTO INUTILMENTE IL TERMINE FISSATO, DA PARTE

DELLA

GIUNTA MUNICIPALE LA QUALE PUO' ADOTTARE I PROVVEDIMENTI INDICATI NEL
COMMA 05 DELL' ARTT. 42 DEL D.P. R. 13.05.87 , N. 268, IVI
INTRODOTTO DALLO ARTT. 32 DEL D.P.R. 17.09.1981 , N. 494 ; PER QUANTO
RIGUARDA IL SEGRETARIO, LE RISULTANZE SONO RIMESSE AL
PREFETTO CON LE PROPOSTE DEL CASO.

CAPO 04

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA

ART. 49

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA

01. E' ISTITUITA PRESSO IL COMUNE LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA. ESSA E'
COMPOSTA:

A) DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO;

B) DAL SEGRETARIO;

C) DA UN DIPENDENTE ELETTO ANNUALMENTE DALL' ASSEMBLEA GENERALE DEL
PERSONALE DELL' ENTE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL
REGOLAMENTO.

ART. 50

NORMA TRANSITORIA

01. IL REGOLAMENTO PREVISTO DALL' ARTICOLO PRECEDENTE DEVE ESSERE
EMANATO ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DI QUESTO
STATUTO.

CAPO 05

CONFERENZA DEI FUNZIONARI E CONFERENZA DI PROGRAMMA

ART. 51

CONFERENZA DEI FUNZIONARI E CONFERENZA DI PROGRAMMA

01. LA CONFERENZA DEI FUNZIONARI E' PRESIEDUTA DAL SEGRETARIO
COMUNALE ED E' COSTITUITA DA TUTTI I FUNZIONARI RESPONSABILI DI
SETTORE DIPENDENTI DEL COMUNE. LA CONFERENZA COORDINA L' ATTUAZIONE
DEGLI OBIETTIVI DELL' ENTE, STUDIA E DISPONE LE SEMPLIFICAZIONI
PROCEDURALI, PROPONE LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE RITENUTE
NECESSARIE PER REALIZZARE LA COSTANTE EVOLUZIONE DELL' ORGANIZZAZIONE
DEL

LAVORO LA CONFERENZA DEFINISCE LE LINEE D' INDIRIZZO PER L' ATTUAZIONE
DELLA GESTIONE ORGANIZZATIVA DEL PERSONALE. LA CONFERENZA DEI
FUNZIONARI TIENE LE SUE RIUNIONI ALMENO UNA VOLTA OGNI DUE MESI ED IN
OGNI OCCASIONE IN CUI IL SEGRETARIO COMUNALE, PER PROPRIA
INIZIATIVA O SU RICHIESTA DEI COMPONENTI, NE CONSTATI LA NECESSITA'.

02. I VERBALI DELLE RIUNIONI SONO TRASMESSI DAL SEGRETARIO COMUNALE AL
SINDACO ED AL VICE SINDACO.

TITOLO 05

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO 01

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 52

LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

01. LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE E' CORRELATA ALLE RISORSE FINANZIARIE CHE RISULTANO ACQUISIBILI PER REALIZZARLA.

GLI ATTI CON LA QUALE ESSA VIENE DEFINITA E RAPPRESENTATA SONO: IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE, LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ED IL BILANCIO PLURIENNALE. LA REDAZIONE DEGLI ATTI PREDETTI E' EFFETTUATA IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA E L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO PREDISPOSTI DALLA GIUNTA COMUNALE, LA QUALE ESAMINA E VALUTA PREVIAMENTE, CON LA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE, I CRITERI PER LA LORO IMPOSTAZIONE.

03. IL BILANCIO ANNUALE E GLI ALTRI ATTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA SONO SOTTOPOSTI PREVENTIVAMENTE A CONSULTAZIONE DEGLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, CHE ESPRIMONO SU DI ESSI IL LORO PARERE CON LE MODALITA' E NEI TEMPI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

04. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, CORREDATO DEGLI ATTI PRESCRITTI DALLA LEGGE, E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL 31 OTTOBRE, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

05. IL CONSIGLIO APPROVA IL BILANCIO IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE IL BILANCIO DI PREVISIONE, CON GLI ATTI CHE LO CORREDANO, PUO' ESSERE POSTO IN VOTAZIONE SOLTANTO SE SIA PRESENTE, AL MOMENTO DELLA STESSA, LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 53

IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

01. CONTESTUALMENTE AL PROGETTO DI BILANCIO ANNUALE, LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI CHE E' RIFERITO AL PERIODO DI VIGENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE ED E' SUDDIVISO PER ANNI, CON INIZIO DA QUELLO SUCCESSIVO ALLA SUA APPROVAZIONE.

02. IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI COMPRENDE L'ELENCAZIONE SPECIFICA DI CIASCUNA OPERA OD INVESTIMENTO INCLUSO NEL PIANO, CON TUTTI GLI ELEMENTI DESCRITTIVI IDONEI PER INDIRIZZARNE LA ATTUAZIONE.

04. LE PREVISIONI CONTENUTE NEL PROGRAMMA CORRISPONDONO A QUELLE ESPRESSE IN FORMA SINTETICA NEI BILANCI ANNUALE E PLURIENNALE. LE VARIAZIONI APPORTATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO AI BILANCI SONO EFFETTUATE ANCHE AL PROGRAMMA E VICEVERSA.

05. IL PROGRAMMA VIENE AGGIORNATO ANNUALMENTE IN CONFORMITA' AI BILANCI ANNUALE E PLURIENNALE APPROVATI.

06. IL PROGRAMMA E' SOGGETTO ALLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE ED APPROVAZIONE NEI TERMINI E CON LE MODALITA' DI CUI AI COMMI 03 E 04 DEL PRECEDENTE ARTICOLO, CONTEMPORANEAMENTE AL BILANCIO ANNUALE.

CAPO 02

L'AUTONOMIA FINANZIARIA

ART. 54

LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

01. IL COMUNE PERSEGUE, ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA POTESTA' IMPOSITIVA E CON IL CONCORSO DELLE RISORSE TRASFERITE DALLO STATO ED ATTRIBUITE DALLA REGIONE, IL CONSEGUIMENTO DI CONDIZIONI DI EFFETTIVA AUTONOMIA FINANZIARIA, ADEGUANDO I PROGRAMMI E LE ATTIVITA' ESERCITATE AI MEZZI DISPONIBILI E RICERCANDO, MEDIANTE LA RAZIONALITA' DELLE SCELTE E DEI PROCEDIMENTI, L'EFFICIENTE ED EFFICACE IMPIEGO DI TALI MEZZI.

02. IL COMUNE, NELL'ATTIVARE IL CONCORSO DEI CITTADINI ALLE SPESE PUBBLICHE LOCALI, ISPIRA A CRITERI DI EQUITA' E DI GIUSTIZIA LE DETERMINAZIONI DI PROPRIA COMPETENZA RELATIVE AGLI ORDINAMENTI E TARIFFE DELLE IMPOSTE, TASSE, DIRITTI E CORRISPETTIVI DEI SERVIZI, DISTRIBUENDO IL CARICO TRIBUTARIO IN MODO DA ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DI CIASCUN CITTADINO IN PROPORZIONE ALLE SUE EFFETTIVE CAPACITA' CONTRIBUTIVE.

03. LA GIUNTA COMUNALE ASSICURA AGLI UFFICI TRIBUTARI DEL COMUNE LE DOTAZIONI DI PERSONALE SPECIALIZZATO E LA STRUMENTAZIONE NECESSARIA PER DISPORRE DI TUTTI GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE NECESSARI PER CONSEGUIRE LE FINALITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

ART. 55

LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

01. LA GIUNTA ATTIVA TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DA LEGGI ORDINARIE E SPECIALI, STATALI, REGIONALI E COMUNITARIE, AL FINE DI REPERIRE LE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI D'INVESTIMENTO DEL COMUNE CHE PER LA LORO NATURA HANNO TITOLO PER CONCORRERE AI BENEFICI CHE TALI LEGGI DISPONGONO.

02. LE RISORSE ACQUISITE MEDIANTE L'ALIENAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, NON DESTINATE PER LEGGE AD ALTRE FINALITA', SONO IMPIEGATE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA D'INVESTIMENTI DEL COMUNE, SECONDO LE PRIORITA' NELLO STESSO STABILITE.

03. IL RICORSO AL CREDITO E' EFFETTUATO, SALVO DIVERSE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, PER IL FINANZIAMENTO DELL'IMPORTO DEI PROGRAMMI D'INVESTIMENTO CHE NON TROVA COPERTURA CON LE RISORSE DI CUI AI PRECEDENTI COMMA.

CAPO 03

LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

ART. 56

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

01. LA GIUNTA COMUNALE SOVRINTENDE ALL'ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE ASSICURANDO, ATTRAVERSO APPOSITO UFFICIO, LA TENUTA DEGLI INVENTARI DEI BENI IMMOBILI E MOBILI ED IL LORO COSTANTE AGGIORNAMENTO,

CON TUTTE LE VARIAZIONI CHE PER EFFETTO DI ATTI DI GESTIONE, NUOVE COSTRUZIONI PER ACQUISIZIONI, SI VERIFICANO NEL CORSO DI CIASCUN ESERCIZIO. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' PER LA TENUTA DEGLI INVENTARI E DETERMINA I TEMPI ENTRO I QUALI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA GENERALE.

02. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA GLI ATTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER ASSICURARE, DA PARTE DI TUTTI I RESPONSABILI DI UFFICI E SERVIZI, LA OSSERVANZA DELL'OBBLIGO GENERALE DI DILIGENZA NELLA UTILIZZAZIONE, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI DELL'ENTE. PER I BENI MOBILI TALE RESPONSABILITA' E' ATTRIBUITA AI CONSEGNETARI, DEFINITI DAL REGOLAMENTO.

03. LA GIUNTA COMUNALE DESIGNA IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DISPONIBILI ED ADOTTA, PER PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE, I PROVVEDIMENTI IDONEI PER ASSICURARE LA PIU' ELEVATA REDDITIVITA' DEI BENI PREDETTI E L'AFFIDAMENTO DEGLI STESSI IN LOCAZIONE O AFFITTO A SOGGETTI CHE OFFRONO ADEGUATE GARANZIE DI AFFIDABILITA'. AL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI BENI COMPETE L'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELLE ENTRATE AGLI STESSI RELATIVE.

04. I BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE NON POSSONO, DI REGOLA, ESSERE CONCESSI IN COMODATO OD USO GRATUITO. PER EVENTUALI DEROGHE, GIUSTIFICATE DA MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LA GIUNTA INFORMA PREVENTIVAMENTE LA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE E PROCEDE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO OVE QUESTA ESPRIMA PARERE FAVOREVOLE.

05. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE ALIENATI, A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE PER GLI IMMOBILI E DALLA GIUNTA PER I MOBILI, QUANDO LA LORO REDDITIVITA' RISULTI INADEGUATA AL LORO VALORE O SIA COMUNQUE NECESSARIO PROVVEDERE IN TAL SENSO PER FAR FRONTE, CON IL RICAVATO, AD ESIGENZE FINANZIARIE STRAORDINARIE DELL'ENTE.

06. NON SONO IN NESSUN MODO ALIENABILI LE OPERE ARTISTICHE, I BENI LIBRARI, LE OPERE DI VALORE STORICO, I BENI CULTURALI O QUELLI CHE COMUNQUE TESTIMONIANO LA MEMORIA STORICA DELLA COMUNITA' LOCALE.

07. L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI AVVIENE, DI REGOLA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA. QUELLA RELATIVA AI BENI MOBILI CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 04

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E IL RENDICONTO DELLA GESTIONE ART. 57

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, CON VOTO LIMITATO A DUE COMPONENTI, IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, COMPOSTO DI TRE MEMBRI, PRESCELTI IN CONFORMITA' QUANTO DISPONE L' ARTT. 57 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

02. I REVISORI DURANO IN CARICA TRE ANNI E SONO RIELEGGIBILI PER UNA SOLA VOLTA. NON SONO REVOCABILI, SALVO CHE NON ADEMPIANO, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DI STATUTO, AL LORO INCARICO.

03. IL COLLEGIO DEI REVISORI COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE IN CONFORMITA A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE FONDAMENTALE. ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI I REVISORI HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

05. I REVISORI DEI CONTI ADEMPIONO AI LORO DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO E RISPONDONO DELLA VERITA' DELLE LORO

ATTESTAZIONI. OVE RISCOVRANO GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCONO IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

06. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE E REDIGE APPOSITA RELAZIONE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 03 DEL SUCCESSIVO ARTICOLO, CON LA QUALE ACCOMPAGNA LA PRO- POSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE SUL CONTO CONSUNTIVO.

ART. 58

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

01. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO, CHE COMPRENDE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. LA GIUNTA, CON UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO, ESPRIME LE PROPRIE VALUTAZIONI IN MERITO ALL'EFFICACIA DELLA AZIONE CONDOTTA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI, IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

03. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO E NELLA QUALE IL COLLEGIO ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

04. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO, IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE IL CONTO CONSUNTIVO PUO' ESSERE POSTO IN VOTAZIONE SOLTANTO SE SIA PRESENTA, AL MOMENTO DELLA STESSA, LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

CAPO 05

IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

ART. 59

FINALITA'

01. CON APPOSITE NORME DA INTRODURSI NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', IL CONSIGLIO COMUNALE DEFINISCE LE LINEE-GUIDA DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE.

02. IL CONTROLLO DI GESTIONE DOVRA' CONSENTIRE LA VERIFICA DEI RISULTATI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREVISTI DAI PROGRAMMI E, MEDIANTE RILEVAZIONI SISTEMATICHE IN CORSO D'ESERCIZIO, LA VALUTAZIONE DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE E GLI EVENTUALI INTERVENTI ORGANIZZATIVI NECESSARI PER CONSEGUIRE I RISULTATI PREFISSATI.

03. IL CONTROLLO DI GESTIONE, ATTRAVERSO LE ANALISI EFFETTUATE SULLO IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE ED ORGANIZZATIVE, SULLE COMPONENTI DEI COSTI DELLE FUNZIONI E SERVIZI, SULLA PRODUTTIVITA' DI BENEFICI IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, DEVE ASSICURARE AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI PER LE LORO SCELTE PROGRAMMATICHE E PER GUIDARE IL PROCESSO DI SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE.

04. NEL CASO CHE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SI ACCERTINO SQUILIBRI NELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CORSO CHE POSSONO DETERMINARE SITUAZIONI DEFICITARIE, LA GIUNTA PROPONE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE I PROVVEDIMENTI NECESSARI.

CAPO 06

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

ART. 60

CRITERI ED INDIRIZZI

- IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA, IN CONFORMITA' ALLE LEGGI VIGENTI ED ALLE NORME STATUTARIE, TUTTI GLI ASPETTI DELLA CONTABILITA' COMUNALE, DEI RAPPORTI INTERNI FRA I CENTRI DI SPESA ED I CENTRI DI ENTRATA CON LA CONTABILITA' GENERALE E, IN PARTICOLARE:

01. LA FORMAZIONE TEMPESTIVA DEI DOCUMENTI PREVISIONALI INTERNI.

02. I TERMINI DA RISPETTARE NELLE SINGOLE FASI DI ISTRUTTORIA, PREPARAZIONE, PARTECIPAZIONE PROPOSIZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEI PRESCRITTI DOCUMENTI DI CORREDO IN MODO DA CONSENTIRNE L'APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE DI LEGGE. NELL'AMBITO DEI SOGGETTI COINVOLTI E' DA INDICARE IL COLLEGIO DEI REVISORI CON FUNZIONI ADEGUATE.

03. LA RILEVAZIONE DELL'ATTIVITA' GESTIONALE MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA CON COSTANTE RIFERIMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO APPROVATO ED ALLE SUE VARIAZIONI.

04. LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPEGNO CONTABILE QUALE DICHIARAZIONE DI INDISPONIBILITA' DI UNA PARTE DEGLI STANZIAMENTI PREVISTI NEL BILANCIO PREVENTIVO ED ELEMENTO COSTITUTIVO DEL PARERE CONTABILE SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CHE COMPORTI IN VIA DIRETTA O INDIRETTA ASSUNZIONI DI ONERI FINANZIARI A CARICO DELL'ENTE ANCHE PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI RELATIVAMENTE AGLI ONERI INDICATI NEI PIANI FINANZIARI CONCERNENTI LE SPESE DI INVESTIMENTO.

05. LA SPECIFICAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI EFFETTI DELL'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL 50 COMMA DELL' ARTT. 55 DELLA LEGGE FONDAMENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A:

A) LA DEFINIZIONE DI TALE ATTESTAZIONE COME ELEMENTO ESSENZIALE DI VALIDITA' DI QUALSIASI ATTO DECISIONALE CHE AUTORIZZI

L'ASSUNZIONE PER L'ENTE DI OBBLIGAZIONI PASSIVE COLLEGATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE AD ONERI FINANZIARI, ANCHE EVENTUALI;

B) LA TRASFORMAZIONE DELL'IMPEGNO CONTABILE DI SPESA IN IMPEGNO DEFINITIVO PREVIA VERIFICA DELLA PERMANENZA DELLA DISPONIBILITA' DEL CAPITOLO;

C) LA VERIFICA CHE AL MOMENTO DEL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE IL RITMO DEGLI ACCERTAMENTI SI MANTENGA ADEGUATO ALLE PREVISIONI DELLE

ENTRATE, SECONDO LA LORO NATURA, CON UNA OSCILLAZIONE MASSIMA DEL 10% PURCHE' NON CONTINUATIVA;

D) L'OBBLIGO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, UNA VOLTA SUPERATO LO SCARTO DEL 10% DI CUI SOPRA O DIVENUTO LO STESSO DEFINITIVO, ANCHE SE IN MISURA INFERIORE, DI PRODURRE RELAZIONE SCRITTA AL SINDACO;

E) L'OBBLIGO DELLA GIUNTA DI ESAMINARE TALE RELAZIONE NELLE SEDUTE SUCCESSIVE PROPONENDO L'URGENZA DELLA QUESTIONE AL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI NECESSARI PER RISTABILIRE LO EQUILIBRIO TURBATO;

F) L'OBBLIGO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DI LIMITARE, NEL FRATTEMPO E SINO ALL'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI, IL RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI DI COPERTURA IN MODO CHE IL TOTALE ANNUO DELLA SPESA IMPEGNATA CONTABILMENTE, COMPRESIVA ANCHE DEGLI ONERI DI CARATTERE CONTINUATIVO E RICORRENTE, VALUTABILI NELL'IMPORTO EFFETTIVAMENTE RICADENTE NELL'INTERO ESERCIZIO, NON GIUNGA AD ECCEDERE QUELLA COMPLESSIVA CORRENTE PREVISTA IN BILANCIO, DIMINUITA DEL VALORE DELLA QUOTA PARTE DI ENTRATE STIMATE NON REALIZZABILI;

G) L'OBBLIGO DI PROVVEDERE IN OGNI CASO ALLA VERIFICA DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL BILANCIO NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO, ASSUMENDO - SE DEL CASO - I PROVVEDIMENTI NECESSARI A RIPRISTINARE IL PAREGGIO SECONDO LE PRESCRIZIONI DATE NELL' ARTT. 01 BIS DEL DECRETO LEGGE 01.07.1986 , N. 311 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 09.08.1986 , N. 488 .

06. LA FINALIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA ALLA RILEVAZIONE DELLA GESTIONE NELLE SUE COMPONENTI DI OBBLIGAZIONI ATTIVE O PASSIVE GIURIDICAMENTE ASSUNTE, DEI FLUSSI FINANZIARI, DI CONSISTENZA E MUTAZIONI PATRIMONIALI, DI INDIVIDUAZIONE DELLE PARTITE RETTIFICATIVE ANNUALI.

07. L'UTILIZZAZIONE DEL METODO DELLA PARTITA DOPPIA SIA PER LA CONTABILITA' DELLE POSTE DI BILANCIO CHE PER LA RILEVAZIONE ECONOMICA DELLA GESTIONE.

08. LA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL CONTO CONSUNTIVO IN CORRISPONDENZA, SULLA BASE DI PROGRAMMI, PROGETTI ED INTERVENTI.

09. I TERMINI DI PREPARAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO.

10. SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE CONTABILI DI ESAZIONE EDI PAGAMENTO, PREVEDENDO SOLTANTO PER I MANDATI FIRMA DOPPIA: DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI DI RAGIONERIA E DEL SEGRETARIO COMUNALE.

11. L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DA SEGUIRE CIRCA LE PRIORITA' DI PAGAMENTO NEL CASO DI DIFFICOLTA' DI LIQUIDITA'.

11. BIS LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON L'ISTITUTO CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI TESORERIA.

12. LE NORME A DISCIPLINA DEL SERVIZIO ECONOMATO CON INDIVIDUAZIONE DELLE SPECIFICHE E TASSATIVE FINALITA' E DEL MASSIMO CONSENTITO DI GIACENZA IN RELAZIONE ALLA CAUZIONE PRESTATATA.

13. LE NORME PER L'APPROVAZIONE DEI CONTI ANNUALI DEL CASSIERE DELL'ECONOMATO E DI QUANTI ALTRI ABBIANO MANEGGIO DI DENARO DELL'ENTE O SIANO INCARICATI DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI, IVI COMPRESI I RESPONSABILI DEI MAGAZZINI.

14. LE NORME PER DISCIPLINARE I RAPPORTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI CON IL

SINDACO, GLI AMMINISTRATORI, IL SEGRETARIO ED I DIRIGENTI, AL FINE DI ESALTARE IL RUOLO DI CIASCUNO NELLA NECESSARIA DISTINZIONE.

15. LE NORME PER LA REVOCA DEL REVISORE PER INADEMPIENZA.

16. LE NORME PER DISCIPLINARE LE FORMA ED I MODI NEI QUALI SI ESPRIME LA FUNZIONE COLLABORATIVA DEL COLLEGIO DEI REVISORI NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

17. IL TERMINE FINALE DEL PERIODO TRIENNALE DI DURATA DEI REVISORI DEI CONTI, CHE IN VIA ORDINARIA COINCIDE CON IL TERMINE DELL'ULTIMO ESERCIZIO DEL TRIENNIO, RESTANDO OBBLIGATI I COMPONENTI ALLA RELAZIONE FINALE ENTRO I TERMINI PREVISTI PER LA SUA PRODUZIONE.

18. IL TERMINE PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI, CHE DEVE AVER LUOGO ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE ANTECEDENTE AL TRIENNIO SOLARE DI DURATA.

19. LE NORME CHE DISCIPLINANO LE MODALITA' DI REFERTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IN CASO RICONTRINO GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE.

20. L'OBBLIGO PER ALMENO UN MEMBRO DEL COLLEGIO DEI SINDACI DI ASSISTERE ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E LA FACOLTA' DEL COLLEGIO DI ASSISTERE A QUELLE DEL CONSIGLIO, CON ECCEZIONE DI QUELLE IN SEDUTA SEGRETA. LA PRESENZA DI UN REVISORE E' SEMPRE OBBLIGATORIA QUANDO GLI ORGANI DI GOVERNO DISCUTONO IL BILANCIO, L'ASSESTAMENTO DELLO STESSO, I RENDICONTI DEGLI AGENTI CONTABILI, IL CONSUNTIVO.

CAPO 07

LA RISCOSSIONE DEI FONDI

ART. 61

SERVIZIO DI TESORERIA

01. IL COMUNE HA IL SERVIZIO DI TESORERIA INTESO ALLA:

- RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI VERSATE DAI DEBITORI E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;
- PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE CON APPOSITI MANDATI NEI LIMITI DELLO STANZIAMENTO DEL BILANCIO E DELLE DISPONIBILITA' DI CASSA;
- VERSAMENTO DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI COPERTI DA DELEGAZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AI SENSI DELL' ARTT. 09 DEL D.L. 10.11.1978 , N. 702 , CONVERTITO NELLA LEGGE 08.01.1979 , N. 03 , NELL'OSSERVANZA DEL SISTEMA DI TESORERIA UNICA ISTITUITO CON LEGGE N. 720 DEL 20.10.1984 .

02. AL RAPPORTO DI TESORERIA SI APPLICANO LE NORME CONTENUTE NEGLI ARTICOLI DAL 166 AL 174 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON R.D.

12.02.1911 , N. 297 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, COMPRESSE QUELLE APPORTATE DAL D.P.R. 28.02.1988 , N. 43 , CHE HA ISTITUITO IL SERVIZIO CENTRALE DI RISCOSSIONE, NONCHE' QUELLE DELLA SPECIFICA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO.

CAPO 08

ART. 62

I CONTI DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE ED IL TESORIERE

01. PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO, IL CONSIGLIO COMUNALE:

- DECIDE SUL CONTO, PRESENTATO AI SENSI DELL' ARTT. 39 DEL D.P.R. N. 43 DEL 23.01.1988 , DAL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, CONCERNENTI I TRIBUTI, LE TASSE E LE ALTRE ENTRATE COMUNALI GESTITI AI SENSI DEL PREDETTO DECRETO;

- APPROVA IL CONTO DEL TESORIERE, CHE DEVE ESSERE PRESENTATO NEL TRIMESTRE SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO O ALLA CESSAZIONE DELLA FUNZIONE, SE AVVIENE PRIMA.

02. I PREDETTI CONTI, CON LA DICHIARAZIONE DEL RAGIONIERE DI AVERE ESEGUITO IL RISCONTRO DELLE PARTITE, ELA DELIBERA DI

APPROVAZIONE CONTENENTE LE EVENTUALI OSSERVAZIONI O PROPOSTE DI NON DISCARICO, VENGONO TRASMESSE ALLA CORTE DEI CONTI NEL MESE SUCCESSIVO, AI SENSI DELL' ARTT. 74 DEL R.D. 18.11.1923 , N. 2440 , CONCERNENTE L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO ELA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO.

ART. 63

I CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI

01. PER EFFETTO DI QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 58 , COMMA 02 , DELLA LEGGE FONDAMENTALE, L'ECONOMO ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI PUBBLICO DENARO, I RESPONSABILI DEI MAGAZZINI COMUNALI E COMUNQUE TUTTI COLORO CHE SIANO INCARICATI DELLA GESTIONE DEI BENI DEL COMUNE, NONCHE' COLORO CHE SI INGERISANO DI FATTO NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI AI PREDETTI, DEVONO RENDERE CONTO DELLA LORO GESTIONE ENTRO TRE MESI DAL TERMINE DELL'ESERCIZIO O DALLA CESSAZIONE DEL LORO INCARICO, SE AVVIENE PRIMA.

02. I CONTI PREDETTI SONO ESAMINATI ED APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE PRIMA DI INIZIARE LA DISCUSSIONE DEL CONTO CONSUNTIVO E SONO RIMESSI ALLA CORTE DEI CONTI NEI TERMINI E CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

CAPO 09

ATTIVITA' CONTABILE

ART. 64

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'

01. I RAPPORTI GIURIDICO PATRIMONIALI, ANCHE SE DERIVANTI DA CONCESSIONE, SONO DISCIPLINATI DA CONTRATTI SCRITTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, PREVIA DELIBERAZIONE A CONTRATTARE DI CUI ALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE FONDAMENTALE. IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DETERMINA, FRA L'ALTRO:

- LE TIPOLOGIE DEI RAPPORTI PER I QUALI E' CONSENTITO PROCEDERE CON CONTRATTO SCRITTO NON IN FORMA PUBBLICA;

- IL LIMITE DI VALORE ENTRO IL QUALE IL RAPPORTO CONTRATTUALE PUO' ESSERE CONCLUSO MEDIANTE CORRISPONDENZA;

- LA PRESCRIZIONE CHE LE CONCESSIONI DI BENI IMMOBILI COMUNALI AVENTI UNA CONSISTENTE IDENTITA' ECONOMICO PATRIMONIALE DEBBONO ESSERE SEMPRE PRECEDUTE DA ASTA PUBBLICA;

- L'INDICAZIONE DEI CASI NEI QUALI, IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, SIA POSSIBILE PROCEDERE ALLA RICERCA DEL CONTRAENTE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PRECEDUTA COMUNQUE DA RICHIESTA DI UN CERTO NUMERO DI OFFERTE;

- LA PRECISAZIONE CHE, NEL CASO DI ESPERIMENTI DI GARA, L'AGGIUDICAZIONE NON COSTITUISCE CONTRATTO;
- LA COMPETENZA DELLA GIUNTA MUNICIPALE AD ASSUMERE LA DELIBERAZIONE A CONTRATTARE PREVISTA DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE PER GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE O DI COSTRUZIONE E GESTIONE CHE SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE O CHE, COMUNQUE, RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI O SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA O DEL SEGRETARIO;
- LA COMPETENZA DELLA GIUNTA DI APPROVARE L'ELENCO DELLE DITTE DA INVITARE AGLI ESPERIMENTI DI LICITAZIONE PRIVATA;
- L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA;
- OVE NON SIA INDIVIDUATO O INDIVIDUABILE IL FUNZIONARIO INCARICATO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO, LA STIPULA SPETTA AL SEGRETARIO, SALVO CHE LO STESSO NON SVOLGA LA FUNZIONE PREVALENTE DI UFFICIALE ROGANTE, NEL QUAL CASO ALLA STIPULA PROVVEDE IL SINDACO;
- L'ATTRIBUZIONE DEL ROGITO DEI CONTRATTI DI CUI ALL' ARTT. 87 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE APPROVATO CON R.D. 03.03.1934 , N. 383 , AL SEGRETARIO COMUNALE O, IN CASO DI SUO IMPEDIMENTO, ASSENZA O INABILITA', AL VICESEGRETARIO VICARIO;
- L'ATTRIBUZIONE AL SINDACO DELLA STIPULA DEI CONTRATTI DI MUTUO, DI ACQUISTO ED ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI AI SERVIZI COMUNALI E DI COSTITUZIONE DEI DIRITTI REALI DI GARANZIA;
- L'IMPUTAZIONE DELLA GESTIONE DEI CONTRATTI STIPULATI AD UNO SPECIFICO UFFICIO NELLA PERSONA DEL SUO RESPONSABILE, INDIVIDUATO SECONDO IL CRITERIO DELLA COMPETENZA IN ORDINE ALLA MATERIA OGGETTO PREVALENTE DEL CONTRATTO;
- L'OBBLIGO DELL'UFFICIO GESTORE DEL CONTRATTO DI VIGILARE SULLE VICENDE TEMPORALI DELLO STESSO;
- LA PRECISAZIONE CHE LA GESTIONE DEL CONTRATTO COMPORTA LA VIGILANZA SUL REGOLARE ADEMPIMENTO DA PARTE DEL PRIVATO DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE E L'OBBLIGO PER IL DIRIGENTE DI ATTIVARE DIRETTAMENTE LE CLAUSOLE SANZIONATORIE PREVISTE DAL CONTRATTO STESSO
QUALORA SE NE REALIZZINO I PRESUPPOSTI;
- LA PRESCRIZIONE DELLA TENUTA OBBLIGATORIA, ANCHE A MEZZO DI SISTEMI INFORMATICI, DEL REGISTRO DEI CONTRATTI IN ESSERE, FORMULATO IN MODO CHE SIANO AGEVOLMENTE INDIVIDUABILI LE SCADENZE DELLE OBBLIGAZIONI ATTIVE E PASSIVE DELL'ENTE;
- I COLLEGAMENTI TEMPESTIVI FRA L'UFFICIO GESTORE DEL CONTRATTO E L'UFFICIO DI RAGIONERIA IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI DELLO STESSO;
- LE NORME PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA;
- LE NORME PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DI FIDUCIA;
- L'OSSERVANZA SCRUPOLOSA DELLE NORME ANTIMAFIA;

- IL DIVIETO DI CESSIONE DEI CONTRATTI;
- IL DIVIETO DI PREVEDERE NEI CONTRATTI LA TACITA RINNOVAZIONE, DOVENDO OGNI CONVENZIONE AVERE TERMINE CERTO ED INCONDIZIONATO DI SCADENZA;
- L'OBBLIGO PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE DI RIFERIRE AL CONSIGLIO PER ISCRITTO OGNI QUALVOLTA IL TOTALE DELLA SPESA FINALE DI REALIZZO DI UN'OPERA PUBBLICA O L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SOMMINISTRAZIONI RISULTI SUPERIORE AL 15% DI QUELLA INIZIALMENTE PREVISTA, NON COMPUTANDOSI GLI AUMENTI CONSEGUENTI ALLE ORDINARIE REVISIONI DEI PREZZI QUANDO AMMESSA PER LEGGE.

ART. 65

NORMA TRANSITORIA

01. NEL CASO IN CUI IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI NON SIA IN VIGORE ALLA SCADENZA DEL 90 GIORNO DA QUELLO DI ADOZIONE DI QUESTO STATUTO, LE ATTRIBUZIONI DI CUI AI NN. DAL 06 AL 10 E DAL 19 AL 22 DEL PRECEDENTE ARTICOLO DIVENGONO DIRETTAMENTE OPERATIVE.

TITOLO 06

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO 01

COMPETENZE DEL COMUNE

ART. 66

SERVIZI COMUNALI

01. IL COMUNE PROVVEDE ALL'IMPIANTO ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE HANNO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E DI ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA COMUNITA'.

02. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI INDIVIDUARE ED ATTIVARE NEL TEMPO NUOVI SERVIZI PUBBLICI IN RELAZIONE A NECESSITA' CHE SI PRESENTANO NELLA COMUNITA' E DI STABILIRE LE MODALITA' PER LA LORO GESTIONE; SONO DI COMPETENZA DELLO STESSO CONSIGLIO COMUNALE LE MODIFICHE ALLE FORME IN ATTO DI GESTIONE DEI SERVIZI.

03. I SERVIZI LA CUI GESTIONE E' RISERVATA IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

CAPO 02

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 67

GESTIONE IN ECONOMIA

01. IL COMUNE GESTISCE IN ECONOMIA I SERVIZI CHE PER LE LORO MODESTE DIMENSIONI O PER LE LORO CARATTERISTICHE NON RENDONO OPPORTUNA LA COSTITUZIONE DI UNA ISTITUZIONE O DI UNA AZIENDA SPECIALE.

02. CON APPOSITE NORME DI NATURA REGOLAMENTARE IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE I CRITERI PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI, FISSANDO GLI ORARI PER LA PIU' UTILE FRUIZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DEI CITTADINI E LE MODALITA' PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI,

PER IL CONSEGUIMENTO DI LIVELLI QUALITATIVAMENTE ELEVATI DI PRESTAZIONI, PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEGLI UTENTI E DEI COSTI SOCIALI ASSUNTI DAL COMUNE.

ART. 68

LA CONCESSIONE A TERZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, QUANDO SUSSISTONO MOTIVAZIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE, PUO' AFFIDARE LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE A TERZI, O GESTIRLI MEDIANTE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE DEGLI ENTI LOCALI QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA CONDIZIONI CHE DEVONO GARANTIRE LO ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO A LIVELLI QUALITATIVI CORRISPONDENTI ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI- UTENTI, LA RAZIONALITA' ECONOMICA DELLA GESTIONE CON I CONSEGUENTI EFFETTI SUI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE E DALL'UTENZA E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI GENERALI.

03. IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI AVVIENE, DI REGOLA, PROVVEDENDO ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE ATTRAVERSO PROCEDURE DI GARA STABILITE DAL CONSIGLIO COMUNALE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO, CON CRITERI CHE ASSICURINO LA PARTECIPAZIONE ALLA STESSA DI PLURALITA' DI SOGGETTI DOTATI DI COMPROVATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E CORRETTEZZA, TALE DA GARANTIRE IL CONSEGUIMENTO DELLE CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI PER L'ENTE.

ART. 69

LE AZIENDE SPECIALI

01. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI CHE HANNO CONSISTENTE RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE PUO' ESSERE EFFETTUATA A MEZZO DI AZIENDE SPECIALI, CHE POSSONO ESSERE PREPOSTE ANCHE A PIU' SERVIZI.

02. LE AZIENDE SPECIALI SONO ENTRI STRUMENTALI DEL COMUNE, DOTATI DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI UN PROPRIO STATUTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. SONO ORGANI DELL'AZIENDA IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

04. IL PRESIDENTE E IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON DISTINTE DELIBERAZIONI, IN SEDUTA PUBBLICA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI. NON POSSONO ESSERE ELETTI ALLE CARICHE PREDETTE COLORO CHE RICOPRONO NEL COMUNE LE CARICHE DI CONSIGLIERI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI E DI REVISORI DEI CONTI. SONO INOLTRE INELEGGIBILI ALLE CARICHE SUDDETTE I DIPENDENTI DEL COMUNE O DI ALTRE AZIENDE SPECIALI COMUNALI.

05. IL PRESIDENTE ED IL COLLEGIO D'AMMINISTRAZIONE CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE NEI LORO CONFRONTI, DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA CON LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142

. SU PROPOSTA DEL SINDACO IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE O DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DIMISSIONARI, CESSATI DALLA CARICA O REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO STESSO.

06. IL DIRETTORE E' L'ORGANO AL QUALE COMPETE LA DIREZIONE E GESTIONE DELL'AZIENDA, CON LE CONSEGUENTI RESPONSABILITA'. E' NOMINATO A MEZZO DI CONVENZIONE, PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E COMPETENZA.

07. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI, NELL'AMBITO DELLA LEGGE, DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI. LE AZIENDE INFORMANO LA LORO ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA', HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

08. IL COMUNE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE. IL CONSIGLIO COMUNALE NE DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE E PROVVEDE ALLA COPERTURA DI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

09. LO STATUTO DELLE AZIENDE SPECIALI PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI E FORME AUTONOME DI VERIFICA DELLA GESTIONE E, PER QUELLE DI MAGGIOR CONSISTENZA ECONOMICA, DI CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO.

10. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA COSTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI E NE APPROVA LO STATUTO. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DEI NUOVI STATUTI E REGOLAMENTI DELLE AZIENDE SPECIALI ESISTENTI, RENDENDOLE CONFORMI ALLA LEGGE ED ALLE PRESENTI NORME.

ART. 70

LE ISTITUZIONI

01. PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI ED EDUCATIVI, SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' COSTITUIRE " ISTITUZIONI " ORGANISMI STRUMENTALI DEL COMUNE, DOTATI DI SOLA AUTONOMIA GESTIONALE:

02. SONO ORGANI DELLE ISTITUZIONI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE. IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' STABILITO DAL REGOLAMENTO.

03. PER L'ELEZIONE, LA REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA DEL PRESIDENTE E DEL D'AMMINISTRAZIONE SI APPLICANO LE NORME DI CUI AL COMMA 04 E 05 DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

04. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' L'ORGANO AL QUALE COMPETE LA DIREZIONE GESTIONALE DELL'ISTITUZIONE, CON LA CONSEGUENTE RESPONSABILITA'. E' NOMINATO A MEZZO DI CONVENZIONE, PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E COMPETENZA.

05. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E' STABILITO DAL PRESENTE STATUTO E DEI REGOLAMENTI COMUNALI. LE ISTITUZIONI PERSEGUONO, NELLA LORO ATTIVITA' CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DELLA GESTIONE FINANZIARIA, ASSICURATO ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO FRA COSTI E RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE I MEZZI FINANZIARI E LE STRUTTURE

ASSEGNATE ALLE ISTITUZIONI; NE DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI; APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA E VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE; PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

07. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE LOCALE ESERCITA LE SUE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI.

08. LA COSTITUZIONE DELLE " ISTITUZIONI " E' DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO, CHE APPROVA IL REGOLAMENTO DI GESTIONE.

ART. 71

LE SOCIETA' DI CAPITALI

01. IL COMUNE DI DORGALI, AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE CHE RIGUARDINO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE, PUO' ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI CAPITALI IL CUI OGGETTO SOCIALE PREVEDA L'UTILIZZO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, MATERIALI E NATURALI DELLA COMUNITA' LOCALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , LETT. F) , DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

02. PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI DI RILEVANTE IMPORTANZA E CONSISTENZA CHE RICHIEDONO INVESTIMENTI FINANZIARI ELEVATI ED ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE O CHE SONO UTILIZZATI IN MISURA NOTEVOLE DA SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICHE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, CON LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA UN PIANO TECNICO-FINANZIARIO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DELLE SOCIETA' ED ALLE PREVISIONI CONCERNENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO A MEZZO DELLA STESSA E CONFERISCE AL SINDACO I POTERI PER GLI ATTI CONSEGUENTI.

04. NELLE SOCIETA' DI CUI AL PRIMO COMMA, IL COMUNE DI DORGALI E, OVE LE ATTIVITA' DA GESTIRE ABBIANO INTERESSE PLURI-COMUNALE, GLI ALTRI ENTI LOCALI CHE PARTECIPANO ALLA SOCIETA' POSSONO COSTITUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, LE QUOTE RELATIVE ALLA LORO PARTECIPAZIONE MEDIANTE CONFERIMENTO DI BENI, IMPIANTI ED ALTRE DOTAZIONI DESTINATE AI SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETA'.

05. NELL' ATTO COSTITUTIVO E NELLO STATUTO E' STABILITA LA RAPPRESENTANZA NUMERICA DEL COMUNE NEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E NEL COLLEGIO SINDACALE E LA FACOLTA', A NORMA DELL' ARTT. 2458 DEL CODICE CIVILE, DI RISERVARE TALI NOMINE AL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 07

FORME ASSOCIATIVE EDI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO 01

CONVENZIONI E CONSORZI

ART. 72

CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI RAZIONALITA' ECONOMICA ED

ORGANIZZATIVA, PUO' DELIBERARE LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA, PER SVOLGERE IN MODO COORDINATO LE FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO SPECIFICARE I FINI, ATTRAVERSO LA PRECISAZIONE DELLE FUNZIONI E/O SERVIZI OGGETTO DELLE STESSE, LA LORO DURATA, LE FORME E LA PERIODICITA' DELLE CONSULTAZIONI FRA GLI ENTI CONTRAENTI, I RAPPORTI FINANZIARI FRA LORO INTERCORRENTI, I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 73

CONSORZI

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO CON ALTRI COMUNI E, OVE INTERESSATA CON LA PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA, APPROVANDO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI:

A) LA CONVENZIONE CHE STABILISCE I FINI E LA DURATA DEL CONSORZIO; LA TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DALL'ASSEMBLEA; I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE FRA GLI ENTI CONSORZIATI;

B) LO STATUTO DEL CONSORZIO.

02. IL CONSORZIO E' ENTE STRUMENTALE DEGLI ENTI CONSORZIATI, DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE.

03. SONO ORGANI DEL CONSORZIO:

A) L'ASSEMBLEA, COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ASSOCIATI NELLA PERSONA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE O DI UN LORO DELEGATO, CIASCUNO CON RESPONSABILITA' E POTERI PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONCESSIONE E DALLO STATUTO. L'ASSEMBLEA ELEGGE NEL SUO SENO IL PRESIDENTE;

B) IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PRESIDENTE SONO ELETTI DALL'ASSEMBLEA. LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, I REQUISITI E LE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA', LE MODALITA' DI ELEZIONE E DI REVOCA, SONO STABILITE DALLO STATUTO.

04. I MEMBRI DELL'ASSEMBLEA CESSANO DA TALE INCARICO CON LA CESSAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, E AGLI STESSI SUBENTRANO I NUOVI TITOLARI ELETTI A TALI CARICHE.

05. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PRESIDENTE DURANO IN CARICA PER CINQUE ANNI, DECORRENTI DALLA DATA DI NOMINA.

06. L'ASSEMBLEA APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO, PREVISTI DALLO STATUTO.

07. QUANDO LA PARTICOLARE RILEVANZA ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA DEI SERVIZI GESTITI LO RENDA NECESSARIO, IL CONSORZIO NOMINA, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLO STATUTO E DALLA CONVENZIONE, IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE DEL CONSORZIO.

08. IL CONSORZIO E' SOGGETTO ALLE NORME RELATIVE AL CONTROLLO DEGLI ATTI STABILITE DALLA LEGGE PER I COMUNI, CONSIDERANDO GLI ATTI DELL'ASSEMBLEA EQUIPARATI A QUELLI DEL CONSIGLIO COMUNALE E GLI ATTI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE A QUELLI DELLA GIUNTA.

09. ENTRO IL 12 GIUGNO 1992 SARA' PROVVEDUTO, ANCHE IN DEROGA AI LIMITI DI

DURATA PREVISTI DAGLI ATTI COSTITUTIVI, ALLA REVISIONE DEI CONSORZI IN ATTO AI QUALI PARTECIPA QUESTO COMUNE, ADOTTANDO PROVVEDIMENTI DI TRASFORMAZIONE O SOPPRESSIONE CONSEGUENTI A QUANTO DISPONE LA LEGGE.

CAPO 02

ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 74

OPERE DI COMPETENZA PRIMARIA DEL COMUNE

01. IL COMUNE, PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI, ED IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE DI INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE DALLO STATUTO.

04. SI APPLICANO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI SUDDETTI, LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

TITOLO 08

COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 75

LO STATO

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, ATTRIBUITI DALLA LEGGE, NELLE FORME PIU' IDONEE AD ASSICURARNE IL MIGLIOR FUNZIONAMENTO A FAVORE DEI PROPRI CITTADINI. IL SINDACO ESERCITA LE RELATIVE FUNZIONI, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

02. IL COMUNE PROVVEDE ALLE PRESTAZIONI DI SUPPORTO PER L'ESERCIZIO, NEL PROPRIO TERRITORIO, DI FUNZIONI D'INTERESSE GENERALE DA PARTE DELLO STATO, NELL'AMBITO DEI COMPITI STABILITI DALLE LEGGI ED ALLE CONDIZIONI DALLE STESSE PREVISTE, IVI COMPRESSE LE RELATIVE RISORSE FINANZIARIE, AI SENSI DELL' ARTT. 10 , COMMA 03 , DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

03. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO, CHE ASSICURA LA COPERTURA DEI RELATIVI ONERI.

ART. 76

LA REGIONE

01. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLO STESSO ATTRIBUITE DALLE LEGGI REGIONALI, NELLE MATERIE CHE, IN RAPPORTO ALLE CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE E DEL TERRITORIO, RISULTANO CORRISPONDENTI AGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' LOCALE.
02. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLO STESSO DELEGATE DALLA REGIONE, CHE ASSICURA LA COPERTURA DEGLI ONERI CONSEGUENTI.
03. IL COMUNE CONCORRE, ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA, ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE.
04. IL COMUNE, NELL' ATTIVITA' PROGRAMMATORIA DI SUA COMPETENZA, SI ATTIENE AGLI INDIRIZZI GENERALI ED ALLE PROCEDURE STABILITE DALLE LEGGI REGIONALI.

ART. 77

LA PROVINCIA

01. IL COMUNE ESERCITA, ATTRAVERSO LA PROVINCIA, LE FUNZIONI PROPOSITIVE IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE DELLA REGIONE. PARTECIPA AL COORDINAMENTO, PROMOSSO DALLA PROVINCIA, DELLA PROPRIA ATTIVITA' PROGRAMMATORIA CON QUELLA DEGLI ALTRI COMUNI, NELL' AMBITO PROVINCIALE.
02. LA COMPATIBILITA' DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PREDISPOSTI DAL COMUNE CON LE PREVISIONI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, E' ACCERTA- ACCERTATA DALLA PROVINCIA CHE ESERCITA, IN QUESTA MATERIA, TUTTE LE FUNZIONI ALLA STESSA ATTRIBUITE DALLA REGIONE.
03. IL COMUNE COLLABORA CON LA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE, SULLA BASE DI PROGRAMMI, DI ATTIVITA' E DI OPERE DI RILEVANTE INTERESSE PROVINCIALE, SIA DEI SETTORI ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE E TURISTICO, SIA IN QUELLI SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVI.

ART. 78

LA COMUNITA' MONTANA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE, ASSEGNANDO ALLA STESSA LE RISORSE NECESSARIE. LA DELIBERAZIONE DI DELEGA E' ADOTTATA IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO IN MERITO ALL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELEGATE.

TITOLO 09

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 79

MODIFICA DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE TESTO NON E' SUSCETTIBILE DI MODIFICAZIONI SE NON SONO TRASCORSI ALMENO DUE ANNI DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE E,

SUCCESSIVAMENTE DALLA SUA I MODIFICAZIONE.

02. NESSUNA MODIFICA STATUTARIA PUO' ESSERE APPROVATA NEL SEMESTRE ANTECEDENTE IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E NEL TRIMESTRE SUCCESSIVO ALL'INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO.

03. HANNO INIZIATIVA DI PROPOSTA PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LE MODIFICHE STATUTARIE TOTALI E PARZIALI, LA GIUNTA, QUALSIASI CONSIGLIERE, I CITTADINI CHE RAPPRESENTANO ALMENO UNA POPOLAZIONE PARI AD UN QUINTO DI QUELLA RESIDENTE NEL COMUNE.

04. L'APPROVAZIONE DI QUALSIASI MODIFICAZIONE AL TESTO DELLO STATUTO, CHE DEVE ESSERE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE FONDAMENTALE, COMPORTA LA RIPRODUZIONE INTEGRALE DELL'INTERO TESTO STATUTARIO AGGIORNATO, COSI' DA CONSENTIRE A QUALSIASI CITTADINO L'IMMEDIATA E FACILE PERCEZIONE DEL TESTO VIGENTE, ANCORCHE' CORRELATO DA OPPORTUNE ANNOTAZIONI CON QUELLO ORIGINALE.

ART. 80

PUBBLICITA' DELLO STATUTO

01. QUESTO STATUTO, OLTRE AD ESSERE PUBBLICATO SECONDO LE MODALITA' CONTENUTE COMMA 04 DELL' ARTT. 04 DELLA LEGGE, DEVE ESSERE DIVULGATO NELL' AMBITO DELLA CITTADINANZA CON OGNI POSSIBILE MEZZO, NON ESCLUSO QUELLO DELLA ILLUSTRAZIONE ORALE POSTA IN ATTO, IN MODO DECENTRATO, IN APPOSITE ASSEMBLEE DELLA POPOLAZIONE AD OPERA DI AMMINISTRATORI E FUNZIONARI DEL COMUNE.

02. AI CITTADINI CHE COMPLETINO IL CICLO DELL'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA E' CONSEGNATA GRATUITAMENTE COPIA DELLO STATUTO A MEZZO DELLE AUTORITA' SCOLASTICHE, COLLABORANDO CON QUESTE PER OGNI UTILE E METODICA ILLUSTRAZIONE DELLO STATUTO STESSO NEL CORSO DEGLI STUDI SUPERIORI.

ART. 81

REGOLAMENTI VIGENTI

01. LE NORME CONTENUTE NEI REGOLAMENTI VIGENTI DEVONO ESSERE ADEGUATE ALLE NORME STATUTARIE ENTRO UN ANNO DALLA LORO ENTRATA IN VIGORE, SALVO CHE LO STATUTO NON PREVEDA TERMINI PIU' BREVI.

02. I REGOLAMENTI RESTANO IN VIGORE SINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO PER IL LORO ADEGUAMENTO A QUESTO STATUTO, IN QUANTO COMPATIBILI.

ART. 82

ENTRATA IN VIGORE

01. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE.